



Città di Seregno

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLE MANIFESTAZIONI
PUBBLICHE TEMPORANEE, DELLE SAGRE E FIERE**

approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del _____ - deliberazione n. ____

Sommario

TITOLO I	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
art. 1	OGGETTO	4
art. 2	FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
art. 3	ESCLUSIONI	4
art. 4	DEFINIZIONI	6
TITOLO II	MANIFESTAZIONI PUBBLICHE TEMPORANEE	15
CAPO I	NORME GENERALI.....	15
art. 5	CLASSIFICAZIONE	15
art. 6	DURATA E ORARI.....	16
art. 7	RAPPORTI CON LA DISCIPLINA URBANISTICA E SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO E LUMINOSO	16
CAPO II	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE.....	17
art. 8	CALENDARIO ANNUALE DELLE MANIFESTAZIONI	17
art. 9	ESCLUSIONI DAL CALENDARIO ANNUALE DELLE MANIFESTAZIONI	17
art. 10	FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL CALENDARIO ANNUALE	17
art. 11	MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CALENDARIO ANNUALE	18
CAPO III	NORME PROCEDURALI.....	18
art. 12	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: GENERALITÀ	18
art. 13	ISTANZA PER L'INSERIMENTO NEL CALENDARIO ANNUALE.....	19
art. 14	ISTANZA E COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE	19
art. 15	AUTORIZZAZIONE E ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE	20
art. 16	COMUNICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI MINORI.....	21
art. 17	OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E UTILIZZO DI IMMOBILI DELL'ENTE.....	21
art. 18	PRESUPPOSTI PER L'AVVIO DELLA ATTIVITÀ	21
art. 19	SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE	23
art. 20	PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE	24
art. 21	OBBLIGHI DELL'ORGANIZZATORE	24
TITOLO III	REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA PER LE SAGRE	28
art. 22	DEFINIZIONE DI SAGRA E FIERA	28
art. 23	CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI	28
art. 24	PRESCRIZIONI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE	28
art. 25	CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE	29
art. 26	PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE.....	29
art. 27	COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI.....	29
art. 28	CONCESSIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEO.....	29

art. 29	ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA.....	29
TITOLO IV	REGOLAMENTAZIONE PER I FUOCHI DI ARTIFICIO E FALÒ.....	30
art. 30	FUOCHI DI ARTIFICIO, FALÒ, FUOCHI RITUALI	30
TITOLO V	NORME ORGANIZZATIVE.....	31
CAPO I	FINALITÀ.....	31
art. 31	ISTITUZIONE DEL COMITATO PER LA SAFETY E SECURITY E DEL SERVIZIO EVENTI	31
CAPO II	SERVIZIO EVENTI.....	32
art. 32	ATTIVITÀ DEL SERVIZIO EVENTI.....	32
CAPO III	COMITATO TECNICO PER LA SAFETY E SECURITY.....	33
art. 33	FUNZIONE DEL COMITATO TECNICO PER LA SAFETY E SECURITY	33
art. 34	ATTIVITÀ, COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PER LA SAFETY E SECURITY	33
TITOLO VI	SANZIONI AMMINISTRATIVE	35
art. 35	CONTROLLI E SANZIONI	35
TITOLO VII	NORME TRANSITORIE E FINALI.....	35
art. 36	MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DEROGHE	35
art. 37	NORME DI RINVIO.....	35
art. 38	NORME INTEGRATIVE	35
art. 39	ENTRATA IN VIGORE	36
ALLEGATO A – DOCUMENTI PER CALENDARIO		
ALLEGATO B – DOCUMENTI PER L’ISTANZA		
ALLEGATO C – DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA		
ALLEGATO D – LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO		
ALLEGATO E – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI		
ALLEGATO F – SCIA PER PUBBLICO SPETTACOLO		
ALLEGATO G – SPETTACOLO VIAGGIANTE, CIRCHI, TEATRI TENDA		
ALLEGATO H – MANIFESTAZIONE SPORTIVA TEMPORANEA		
ALLEGATO I – MANIFESTAZIONI MINORI		
ALLEGATO L – MANIFESTAZIONI NON SOGGETTE AL TULPS		
ALLEGATO M – IMPIANTI ELETTRICI TEMPORANEI		
ALLEGATO N – UTILIZZO GPL, LIQUIDI INFIAMMABILI		

TITOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

art. 1 OGGETTO

- 1) Il presente regolamento, in ossequio ai principi di economicità procedimentale di cui alla L. 241/90 e s.m.i. riunisce i provvedimenti normativi di competenza del Consiglio Comunale per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche temporanee e delle sagre ai sensi dell'art. 18 *ter*, comma 1, L.R. 6/2010 e della D.G.R. X/5519 del 02/08/2016.

art. 2 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento delinea le funzioni di competenza del Comune tese a garantire che le attività inerenti alle manifestazioni pubbliche temporanee possano avvenire senza che dal loro svolgimento risulti lesa o messa in pericolo la pubblica incolumità. A tale fine il presente regolamento disciplina:
 - a) l'attività di programmazione delle manifestazioni pubbliche temporanee comprese le sagre e l'istituzione del loro Calendario Annuale;
 - b) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di polizia amministrativa o la definizione dei requisiti per l'abilitazione allo svolgimento delle manifestazioni pubbliche temporanee, in coordinamento con i vigenti "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo", "Regolamento del Luna Park", "Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche".
 - c) le attività di valutazione e verifica della idoneità dei luoghi previsti per lo svolgimento delle manifestazioni, non sottoposte alla commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito CCV), in relazione alla tipologia di attività da avviare e delle conseguenti misure di sicurezza e antincendio, di Safety e Security e di soccorso sanitario, da adottare;
- 2) il presente regolamento disciplina inoltre:
 - l'inserimento delle fiere e sagre nel calendario regionale;
 - le manifestazioni riguardanti l'accensione di fuochi di artificio di qualunque genere, di falò e di fuochi rituali soggette alla licenza di polizia ex art. 57 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (di seguito TULPS).

art. 3 ESCLUSIONI

- 1) Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività di commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione oppure in forma itinerante, alle fiere, così come definite dall'art. 16 L.R. 6/2010, al commercio al dettaglio in sede fissa, alle attività nell'ambito di manifestazioni fieristiche così come definite dall'art. 121 L.R. 6/2010;
 - b) alle lotterie, alle pesche di beneficenza e alle cessioni a fini solidaristici definite dall'art. 29-bis della L.R. 6/2010 e dalla D.G.R. 18 aprile 2016, n. 10/5061;
 - c) alle riunioni di persone in un determinato luogo, per uno stesso motivo e scopo, il cui svolgimento è costituzionalmente tutelato, quali ad esempio: processioni, cortei di natura religiosa o civile, comizi, adunate, assemblee, sit-in, meetings, marce, ecc.;
 - d) alle manifestazioni organizzate dalle forze dell'ordine e/o dalla protezione civile, per attività informative e dimostrative;
 - e) all'installazione di impianti elettrici provvisori per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza;
 - f) sino a n. 3 occupazioni di suolo pubblico contemporanee, poste nel medesimo ambito urbano di esercizio, per attività non a scopo di lucro o di enti del Terzo settore, nonché le occupazioni, anche di privati, a scopo informativo o per la vendita di opere di ingegno, svolte anche con l'utilizzo di gazebo pieghevoli e/o altri manufatti leggeri, installati a regola d'arte, di superficie massima in pianta di mq 10 per singolo manufatto. L'esclusione opera al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- non configurino un luogo aperto al pubblico e non siano presenti situazioni che possano determinare uno spazio delimitato per lo stazionamento dei partecipanti con riguardo all'affollamento previsto, agli edifici e ai manufatti posti all'intorno e ai varchi di accesso;
 - non sia previsto l'impiego di strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di prevenzione incendi nonché strutture e/o arredi per lo stazionamento del pubblico/partecipanti;
 - non prevedano una attività di pubblico spettacolo oppure una manifestazione e/o un'attività sportiva regolata dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I. nonché di quelle delle Discipline Sportive Associate;
 - non prevedano la realizzazione di strutture provvisorie che necessitano di titolo edilizio o comunicazione, secondo le procedure previste dal DPR 380/2001 e s.m.i.;
 - non prevedano emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalla vigente zonizzazione acustica del territorio;
 - non prevedano l'installazione di impianti temporanei se non autoalimentati;
 - non richiamano in un breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone e comunque mai superiore a 100 (cento);
 - l'uso di diffusori acustici per l'amplificazione del parlato e della musica o di impianti video (monitor, ledwall, videowall, ecc.) di modeste dimensioni, se alimentati a batteria;
 - l'attività non ponga limitazioni o pregiudizi all'esercizio del commercio in sede fissa e/o su posteggio;
 - non sia previsto:
 - il lancio di oggetti e materiali quali ad esempio: polveri, spray, schiume, liquidi, oggetti contundenti, tranne piccoli e leggeri oggetti fatti in prevalenza di carta (esempio: coriandoli, ritagli e/o strisce di carta, modelli plananti e/o sostenuti dal vento, ecc.);
 - lo scoppio di botti, mortaretti, il lancio di lanterne cinesi, l'utilizzo di fuochi di artificio e articoli pirotecnici, di qualunque genere nonché di apparecchi che emettono scintille;
 - l'emissione di luci anche laser tali da ingenerare criticità alla circolazione stradale o al traffico aereo;
 - la combustione di materiali di qualunque tipo, l'utilizzo di focolari e/o bracieri, funghi e piramidi riscaldanti, ad esclusione di ceri e candele a scopo scenografico;
 - l'esibizione o l'esposizione di animali vivi;
 - la somministrazione di alimenti e bevande anche gratuita e/o a scopo pubblicitario e/o solidaristico, con caratteristiche e quantità diverse da quanto previsto alla successiva lettera
 - l'installazione di palchi, pedane e/o impianti provvisori, tranne quanto sopra riportato;
- g) al verificarsi delle condizioni di cui alla precedente lettera, sono parimenti escluse sino a n. 2 (due) occupazioni di suolo pubblico contemporanee, poste nel medesimo ambito urbano di esercizio, da parte di attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande di superficie massima in pianta non superiore a 40 mq per ciascuna occupazione, svolte in occasione di manifestazioni civili, religiose, tradizionali e culturali o in eventi locali straordinari e in presenza di segnalazione certificata di inizio attività ex art. 19 della L. 241/1990 (di seguito SCIA) temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
- h) all'utilizzo di impianti sportivi, privi di zone e allestimenti per gli spettatori, destinati temporaneamente ad attività sportivo-ricreative non classificabili in una manifestazione sportiva agonistica e che non richiamino in un breve lasso di tempo un significativo afflusso di persone e comunque mai superiore a 100. Per tali impianti è sempre comunque dovuto il rispetto del DM 18 marzo 1996 e circolari applicative;
- i) al luna park, in quanto manifestazione disciplinata da apposito regolamento;
- j) a convegni, esposizioni, presentazioni svolti in luoghi chiusi per i quali vige l'adozione e il rispetto di specifiche normative di sicurezza in materia riportate alle caratteristiche degli immobili, alla loro agibilità e ai piani, misure e dotazioni di sicurezza per questi previsti.

Nei casi di cui alle precedenti lettere f), g) ed h) è comunque fatto salvo il rispetto delle specifiche disposizioni igienico-sanitarie, contro l'inquinamento luminoso, nonché quelle relative alla circolazione stradale, alla concessione di suolo pubblico e al commercio su aree pubbliche oltre alle specifiche normative attinenti all'esercizio dell'attività da svolgere tra cui quelle in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o sull'utilizzo di impianti a gas e il rispetto del limite del massimo afflusso consentito nel caso del concomitante svolgimento di una pluralità di attività nel medesimo ambito urbano;

- 2) Le norme del presente regolamento non si applicano altresì per le manifestazioni sportive regolamentate temporanee ed occasionali, svolte in impianti sportivi permanenti anche diverse da quelle sportive ordinariamente esercitate all'interno dei medesimi impianti in forza dei relativi piani di sicurezza e degli atti autorizzativi, anche di polizia, che abilitano detti immobili allo svolgimento dell'attività sportiva. In tali casi operano integralmente le disposizioni di cui al DM 18 marzo 1996.

art. 4 DEFINIZIONI

- 1) Ai fini del presente regolamento:

a) per **manifestazione pubblica temporanea** si intende l'attività temporanea di somministrazione, trattenimento, divertimento, spettacolo, artistica e sportiva, svolta in luoghi aperti al pubblico, non ordinariamente adibiti a tale attività, caratterizzata da occasionalità e da una durata breve e ben definita, non stagionale o permanente, né che ricorra con cadenza prestabilita. L'avvio avviene in presenza dei seguenti requisiti e presupposti:

- l'agibilità dei luoghi di svolgimento, da ottenere o attestare prima dell'avvio;
- l'idoneità delle strutture, attrezzature provvisorie e impianti temporanei installati;
- l'adozione di misure organizzative a tutela della pubblica incolumità rapportate al grado di rischio previsto.

L'abilitazione allo svolgimento è pertanto subordinata al rispetto di molteplici differenti normative (Safety e Security, polizia, ambientali, commerciali, patrimoniali, tecniche, urbanistiche, ecc.), richiedendo un approccio integrato di analisi, valutazione e pronunciamento da parte dei diversi Servizi dell'Ente competenti in materia, in concerto con la Polizia Locale.

Rappresentano manifestazioni pubbliche temporanee anche quelle rivolte allo svolgimento occasionale di attività sportive regolate dal C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I. nonché quelle delle Discipline Sportive Associate, non allestite in impianti sportivi permanenti.

Non rappresenta una manifestazione pubblica temporanea l'utilizzo di impianti e/o strutture provvisori per l'impiego cui questi sono destinati se tale impiego non rileva ai fini dell'adozione di misure organizzative di legge a tutela della pubblica incolumità; in tali casi operano le disposizioni del codice civile in materia di responsabilità del custode.

b) per **pubblico spettacolo e trattenimento** si intendono le manifestazioni rappresentate da divertimenti, distrazioni, amenità, intenzionalmente offerti al pubblico in locali di pubblico spettacolo, in rapporto ai quali si prospetta l'esigenza che la potestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l'incolumità pubblica; dare pubblici spettacoli o trattenimenti, anche temporanei, rileva pertanto l'apertura di un locale di pubblico spettacolo che necessita della prescritta licenza di polizia ex art. 68 del TULPS nei casi previsti nonché il rispetto delle disposizioni ex art. 80 del TULPS.

Per spettacoli si intendono divertimenti destinati a terzi i quali assistono in forma passiva; la licenza ex art. 68 del TULPS per il loro svolgimento è prescritta in relazione alle diverse tipologie di spettacolo da rappresentare salvo il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 80 del TULPS. I trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa attivamente; se si concretano in fatti di riunione per scopo di comune divertimento e passatempo in assenza di indici di imprenditorialità o scopo di lucro il loro esercizio non richiede la preventiva emissione di licenza di polizia ex art. 68 del TULPS salva l'ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 80 del TULPS. Vanno considerati esenti dalla disciplina autorizzatoria sopra richiamata ed all'ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 80 del TULPS i soli trattenimenti organizzati

occasionalmente in pubblici esercizi o in specifiche ricorrenze (es.: festa dell'ultimo dell'anno), senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione, sia pure parziale, in locali di pubblico spettacolo, sempreché rappresentino un'attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande; essi rientrano comunque nel campo di applicazione del TULPS e nel D.M. 19 agosto 1996 (di seguito D.M.) se l'attività comporta una trasformazione, sia pure parziale, in locali di pubblico spettacolo, configurando pertanto la fattispecie di locale multiuso utilizzato occasionalmente per attività di intrattenimento e spettacolo ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.M.;

- c) per **luogo aperto al pubblico**, si intende uno spazio o locale di proprietà pubblica o privata, al cui utilizzo la generalità dei cittadini accede intenzionalmente alle condizioni poste da chi vi esercita temporaneamente un diritto, differenti da quelle ordinariamente stabilite e praticate. Differisce dal luogo pubblico rappresentato da uno spazio destinato di diritto o di fatto al pubblico uso il cui impiego è consentito, costantemente in forma continuativa e incondizionata, a chiunque, nelle forme e alle condizioni ordinariamente stabilite e praticate.

È da intendere **luogo aperto al pubblico** anche qualunque spazio al chiuso o all'aperto anche se non delimitato e circoscritto, con le caratteristiche di cui sopra, attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di prevenzione incendi.

Ai fini dell'attribuzione del carattere "privato" o "pubblico" vale il principio secondo cui ad un determinato locale/area privato va in genere attribuito il carattere di "luogo aperto al pubblico" anche quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi, rivolta allo svolgimento di spettacoli e trattenimenti. Devono ritenersi quindi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati quali ad esempio i circoli anche sportivi, le cui attività presentino uno o più dei seguenti elementi:

- pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
- complessità del locale dove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
- numero delle persone che accedono ai locali superiore a 100.

- d) per **locale di pubblico spettacolo**, si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati occasionalmente per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e trattenimento nonché i servizi e i disimpegni ad essi annessi.

Rappresenta locale di pubblico spettacolo un luogo aperto al pubblico:

- 1) al chiuso;
- 2) all'aperto ubicato in spazi delimitati, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico e/o il suo confinamento;

Rappresentano inoltre locali di pubblico spettacolo:

- 3) i luoghi aperti al pubblico, all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e/o del suo confinamento, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando il rispetto della regola tecnica di cui all'allegato titolo IX al D.M.;
- 4) I luoghi aperti al pubblico di cui al precedente numero, che, pur se privi di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico e al suo confinamento, presentino situazioni in cui le condizioni di affollamento e la conformazione degli spazi determinata dalla compresenza di edifici o altri manufatti

nonché le caratteristiche dei varchi di accesso, possano configurare condizioni di spazio delimitato per lo stazionamento del pubblico ove può anche sostare in modo non permanente;

- 5) le aree e gli spazi ubicati in esercizi pubblici ed attrezzate mediante l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo, idonei allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con il pagamento di un biglietto d'ingresso, ecc.);
- 6) convenzionalmente si considerano locali di pubblico spettacolo anche le attività di spettacolo viaggiante svolte nei luoghi di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del D.M. o con la presenza di spettatori;

Nei locali di cui ai precedenti numeri 1) e 5), con capienza non superiore a 200 persone, la manifestazione ivi svolta è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 68 del TULPS nonché all'art. 141 penultimo comma del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (di seguito REG. TULPS.) e, limitatamente al precedente numero 5) se con capienza non superiore a 100 persone deve inoltre rispettare le regole tecniche di prevenzione incendi del Titolo XI dell'allegato al D.M. relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio. Per i medesimi locali con capienza superiore a 200 persone la manifestazione è soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 68 e 80 del TULPS.

Per i luoghi e spazi all'aperto di cui al precedente numero 3) utilizzati occasionalmente, in quanto locali esclusi dall'applicazione della regola tecnica di prevenzione incendi prevista dal D.M. poiché privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre quanto previsto dal Titolo IX del D.M.; resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 68 del TULPS o all'art. 141 co. 2 del REG. TULPS se con capienza sino a 200 persone oppure all'art. 80 del TULPS se superiore o dall'art. 7 del D.L. 201/2024 in quanto applicabile.

Nei locali di cui ai precedenti numeri 2) e 4), l'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti deve essere rispondente alle disposizioni del D.M. e le manifestazioni ivi svolte sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 68 del TULPS nonché all'art. 141 penultimo comma del REG. TULPS se con capienza sino a 200 persone nonché all'art. 80 del TULPS se superiore a 200 persone; l'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

Rientrano nella definizione di locale di pubblico spettacolo e nel campo di applicazione delle disposizioni del D.M. i locali multiuso impiegati occasionalmente per pubblico spettacolo e trattenimento.

Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento di manifestazioni occasionali a carattere non sportivo con pubblico spettacolo, si applicano le disposizioni del D.M. 18 marzo 1996 per quanto attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico nell'area destinata all'attività sportiva si applicano le disposizioni del D.M. e le circolari ministeriali cogenti anche in materia di reazione al fuoco dei materiali. La capienza del pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della larghezza delle vie di esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli impianti sportivi dal D.M. 18 marzo 1996.

Nel caso di manifestazioni occasionali a carattere sportivo non allestite in impianti sportivi permanenti, la scelta dell'ubicazione per il loro svolgimento deve perseguire l'obiettivo di garantire la sicurezza degli spettatori e dei praticanti l'attività sportiva secondo i principi stabiliti nel D.M.; l'allestimento di tali manifestazioni, con o senza spettatori, configura la realizzazione di un impianto sportivo temporaneo sottoposto quindi alle prescrizioni di cui al citato D.M. 18 marzo 1996 e alla normativa cogente in materia anche riferita alla specifica disciplina praticata. In entrambi i casi il progetto relativo alla sistemazione della zona spettatori e della zona di attività sportiva deve essere sottoposto dal titolare dell'attività al parere preventivo degli organi di vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 18 marzo 1996.

Rilevano l'apertura di un locale di pubblico spettacolo e l'evidenza di tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell'intrattenimento e dello spettacolo e non attività meramente occasionale, complementare ed

accessoria rispetto a quella principale, quei trattenimenti e quegli spettacoli nei cui locali di svolgimento, anche all'aperto, sono presenti le caratteristiche tipiche del locale idoneo allo svolgimento dell'esibizione programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti, quali ad esempio: il pagamento di un biglietto per assistere o partecipare alla esibizione o supplemento o aumento del prezzo della consumazione, il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività, la presenza di sale dedicate, di allestimenti scenici o l'apprestamento di elementi o spazi tali da configurare una trasformazione in locali di pubblico spettacolo tra cui l'attività danzante, la complessità tecnica delle strumentazioni; la previsione di attività, l'ampia pubblicizzazione e/o partecipazione di artisti di fama, la modifica anche temporanea dei locali esistenti e/o degli arredi tesa ad accogliere il pubblico, lo svolgimento con cadenza saltuaria ma ricorrente e non organizzati eccezionalmente, in forma occasionale o in specifiche ricorrenze.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il presente regolamento è corredato della elencazione dei locali di pubblico spettacolo soggetti alla normativa tecnica antincendio come riportata nell'ALLEGATO D – LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO facente parte integrante del presente documento;

- e) per **strutture destinate allo stazionamento del pubblico** si intendono tribune fisse e/o mobili, aree coperte e in generale gli apprestamenti, anche temporanei, tesi a determinare luoghi delimitati, confinati o circoscritti dove si prevede la presenza del pubblico per assistere allo spettacolo o per partecipare al trattenimento o alla manifestazione. Per tali luoghi il piano di sicurezza determina l'“affollamento massimo” consentito ossia il numero di persone per le quali sono previsti posti a sedere e/o in piedi autorizzati. Non potrà, quindi, considerarsi ai fini della capienza il numero di persone che eventualmente affollino zone nelle quali non è consentita la presenza di pubblico, ovvero, se trattasi di spettacoli o di trattenimenti all'aperto, aree non delimitate da transenne o altro manufatto di uso similare.
- f) per **manifestazioni a scopo di lucro**, si intendono gli spettacoli e trattenimenti indetti nell'esercizio del diritto di libera iniziativa economica con il fine ultimo di conseguire un utile economico tale da determinare la necessità della preventiva acquisizione di licenza di polizia se prescritta; in caso di trattenimenti, quando non si configura tale utilità, la licenza non è necessaria in quanto la manifestazione esplica l'espressione della libertà di riunione costituzionalmente garantita. Qualora il trattenimento non sia pertanto svolto a scopo di lucro e avvenga in luogo aperto al pubblico od esposto al pubblico, non occorre la licenza ex art. 68 del TULPS restando comunque in essere gli adempimenti in materia di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 80 del TULPS o dell'art. 141.2 del REG. TULPS.

Non rientrano nella definizione di manifestazioni a scopo di lucro i trattenimenti indetti da organizzazioni che operano senza fini economici e con finalità solidaristiche nonché quelli indetti dal Comune, nell'esercizio dei loro scopi istituzionali a favore della generalità dei cittadini per finalità di comune divertimento o passatempo; l'esclusione opera anche nei casi in cui l'intera organizzazione fosse appaltata a terzi se in presenza di tutte le seguenti caratteristiche:

- accesso gratuito ai locali;
- integrale copertura dei costi a carico del promotore;
- assenza di ulteriori utilità economiche a beneficio dell'organizzatore originate dall'esercizio dell'attività di trattenimento;

- g) per **organizzatore**, si intende il soggetto che presenta l'istanza per lo svolgimento della manifestazione ed è il titolare dell'atto abilitativo o segnala o comunica l'inizio dell'attività. È tenuto ad adottare le misure organizzative e strutturali a tutela della pubblica incolumità durante l'evento e nelle fasi di approntamento e smontaggio nonché le misure di igiene e salubrità, antinfortunistiche e di assistenza sanitaria. Opera nel rispetto delle disposizioni dettate dalle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e luminoso e di stabilità delle strutture. Assume gli oneri economici della pianificazione della sicurezza, del presidio sanitario e della relativa messa a disposizione di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa a supporto di eventi/manifestazioni programmati, sia a tutela della incolumità dei partecipanti sia degli spettatori. Provvede ad organizzare l'esercizio della gestione della sicurezza antincendio, tra cui la verifica delle condizioni di sicurezza prima dell'apertura al pubblico

dell'attività e la successiva sorveglianza durante l'esercizio, con particolare riguardo ai locali e alle vie d'esodo, ai sistemi di protezione attiva ed agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio. Provvede a nominare i responsabili della sicurezza, evacuazione ed esodo, dotati di opportuna qualifica, nel rispetto dei contenuti dei Piani di Sicurezza.

Ai sensi del D.M. 22 febbraio 1996 n. 261, nel caso di locale di pubblico spettacolo e trattenimento, l'organizzatore deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonché le eventuali prescrizioni impartite dalla CCV. Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le eventuali prescrizioni della CCV, la planimetria generale dell'attività. Comunica il nominativo della persona incaricata della manutenzione e gestione degli impianti provvisori provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti: a) sgombrare ed agibili le vie di esodo; b) efficienti: i mezzi e gli impianti antincendio, eseguendone la manutenzione necessaria, l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative; i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. Cura che tutto il personale in servizio sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì, la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo.

Nel caso di manifestazioni sportive occasionali l'organizzatore è da individuarsi sulla base delle disposizioni contenute nel D.M. 18 marzo 1996 e circolari applicative. Se titolare dell'impianto è tra l'altro tenuto a garantire l'agibilità, l'idoneità, la conformità e la sicurezza degli impianti sportivi temporanei e, nel contempo, la sicurezza e l'integrità delle persone che vi accedono, atleti e spettatori compresi: ha quindi l'obbligo di vigilare sulla sicurezza delle attrezzature e degli impianti, e di adottare tutte le misure di sicurezza necessarie ad evitare danni agli utenti. Può coincidere con l'organizzatore dell'attività sportiva ossia il soggetto che sulla base di un titolo giuridico conferitogli dal titolare dell'impianto:

- assolve a eventuali funzioni gestionali delegati dal titolare acquisendo potere di ingerenza, gestione e intervento anche sull'impianto;
- provvede agli adempimenti di sicurezza e igiene del lavoro se ha lavoratori subordinati;
- fa proprio il piano di sicurezza dell'impianto elaborato dal titolare oppure procede al suo adeguamento;
- ha la responsabilità connessa con lo svolgimento dell'attività sportiva e pertanto esercita:
 - il controllo dell'idoneità, conformità e della sicurezza dei luoghi e degli impianti dove si svolge la manifestazione sportiva, nonché la regolarità amministrativa della gara (in questo caso, garantendo, in via civilistica, sia l'incolumità dei terzi sia il loro affidamento, circa la correttezza formale della competizione);
 - il controllo dell'adeguatezza, della pericolosità e della conformità ai principi della sicurezza, dei mezzi tecnici utilizzati dagli atleti, nonché curarsi della sicurezza di ogni altro partecipante, quali direttori di gara, arbitri, volontari e quant'altro;
 - il controllo che l'atleta e/o utilizzatore dell'impianto sia in condizioni psico-fisiche idonee per affrontare la gara;
 - la predisposizione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità di gareggianti e spettatori e a prevenire il verificarsi di eventi e danni che possano mettere in pericolo tale sicurezza ed incolumità, anche nel rispetto delle norme generali di prudenza e secondo la normale diligenza.

Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 6/10/2009, l'organizzatore assumendone la relativa responsabilità penale, civile e amministrativa, dà comunicazione preventiva al Questore, il numero degli addetti di stewarding da impiegare, nonché le misure idonee ad assicurare l'efficace e regolare svolgimento delle attività individuate dallo stesso art. 5 del citato Decreto, ivi compreso l'impiego di personale non iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo Decreto, con mansioni di supporto. In ogni caso, dovrà essere previsto almeno un addetto, anche con funzioni di coordinamento del personale di supporto, in corrispondenza di varchi, ingressi, vie di esodo, aree inibite al pubblico per ragioni di sicurezza, come palco e

retropalco, perimetro dell'area dove si svolge lo spettacolo ed ogni altro luogo in cui sono possibili situazioni di pericolo per la sicurezza delle persone.

h) per **manifestazione pubblica temporanea minore**, si intende una manifestazione temporanea non a scopo di lucro, senza la previsione di pubblico spettacolo e trattenimento, che si svolge in locali o luoghi aperti al pubblico, senza l'impiego di strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di prevenzione incendi. La manifestazione non prevede strutture destinate allo stazionamento delle persone e, se all'aperto, presentare situazioni in cui le condizioni di affollamento, gli edifici e i varchi di accesso possano configurare le condizioni di spazio delimitato tali da compromettere la sicurezza dei partecipanti e presuppone il possesso di polizza di responsabilità civile per lo svolgimento dell'attività. Non è prevista l'installazione di palchi, pedane e/o impianti provvisori. Non prevede la realizzazione di strutture provvisorie che necessitano di titolo edilizio o comunicazione, secondo le procedure previste dal DPR 380/2001 e s.m.i. È consentito il solo uso di diffusori acustici per l'amplificazione del parlato e della musica o di impianti video (monitor, ledwall, videowall, ecc.) di modeste dimensioni, se alimentati a batteria. Il suo svolgimento non pone limitazioni o pregiudizi all'esercizio del commercio in sede fissa e/o su posteggio. Detta manifestazione non è preceduta da ampia pubblicità e prevede la presenza contemporanea di persone pari o inferiore a 100 e se svolta al chiuso la superficie lorda dei locali non supera i 200 mq e questi sono atti a consentire che dallo svolgimento della manifestazione non possano essere compromesse le condizioni di agibilità, anche statiche, dell'immobile o dei luoghi; per i locali al chiuso tale presenza non può comunque essere superiore alla capienza massima indicata per i predetti locali nei rispettivi piani di sicurezza o, in loro assenza, dalla capienza data dall'applicazione del rapporto 1,2 mq/persona, ciò ai fini di non determinare, con l'esercizio della manifestazione, l'alterazione delle condizioni di sicurezza ivi indicate o stabilite dal predetto rapporto, salvo il rispetto delle condizioni di agibilità sopra rappresentate. L'attività è svolta nei limiti previsti dalla zonizzazione acustica non può comportare pregiudizio dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e non prevede:

- il lancio di oggetti e materiali quali ad esempio: polveri, spray, schiume, liquidi, oggetti contundenti, tranne piccoli e leggeri oggetti fatti in prevalenza di carta (esempio: coriandoli, ritagli e/o strisce di carta, modelli plananti o/o sostenuti dal vento, ecc.) senza l'impiego di attrezzature/impianti atti al lancio;
- lo scoppio di botti, mortaretti, il lancio di lanterne cinesi, l'utilizzo di fuochi di artificio e articoli pirotecnici, di qualunque genere nonché di apparecchi che emettono scintille;
- l'emissione di luci anche laser tali da ingenerare criticità alla circolazione stradale o al traffico aereo;
- la combustione di materiali di qualunque tipo, l'utilizzo focolari e/o bracieri, funghi e piramidi riscaldanti nonché l'impiego di apparecchi che emettono scintille, ad esclusione di ceri e candele a scopo scenografico;
- l'installazione di strutture e/o impianti temporanei se non autoalimentati, ad esclusione di gazebo pieghevoli e/o altri manufatti leggeri, installati a regola d'arte;
- l'esibizione o l'esposizione di animali vivi;
- lo svolgimento di attività sportiva regolamentata dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I. nonché di quelle delle Discipline Sportive Associate;
- la somministrazione di alimenti e bevande anche gratuita e/o a scopo pubblicitario e/o solidaristico, con caratteristiche e quantità diverse da quanto previsto al precedente art. 3, comma 1) lettera g) e in presenza di segnalazione certificata di inizio attività ex art. 19 della L. 241/1990 (di seguito SCIA) di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;

La manifestazione non produce rifiuti e, nel caso, resta obbligo dell'organizzatore la loro rimozione salva diversa intesa con gli incaricati della raccolta.

Dato il modesto richiamo di persone la manifestazione minore non è soggetta alle misure di Safety e Security, tranne nei casi previsti al successivo art. 16 comma 2) per i quali occorre presentare l'istanza prevista all'art.

14. Comporta tuttavia la segnalazione a Regione Lombardia Gestione Assistenza Manifestazioni Eventi

Sportivi (GAMES) come da DGR N° X / 2453 del 07/10/2014 nei casi previsti e non può prevedere livelli di rischio superiori al livello “basso” risultanti dall’applicazione dell’Allegato A alla medesima DGR.

La manifestazione minore si svolge in aree e/o locali provvisti di agibilità ex DPR 380/2001 o certificazioni di analoga efficacia e l’attività prevista non può pregiudicare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico in esse dichiarate.

Rientrano nella definizione di manifestazione pubblica temporanea minore anche se svolte a scopo di lucro:

- la singola attrazione di spettacolo viaggiante che non configuri l’apertura di un locale di pubblico spettacolo e quindi non necessiti di licenza di polizia o della presentazione di SCIA o che non sia sottoposta a verifica della Commissione Provinciale di Vigilanza fermo restando il rispetto della normativa di settore e le disposizioni di cui al successivo art. 16 comma 4).
- sino a n. 15 occupazioni di suolo pubblico contemporanee per le attività e alle condizioni descritte all’art. 3, comma 1), lettera f) e nel rispetto di quanto indicato nel presente articolo;
- il singolo evento artistico di strada con addetti non superiori a n. 8 nel rispetto della normativa di settore e del Regolamento di Polizia Urbana.

i) per **corretto montaggio**, si intende specifica certificazione, sottoscritta da installatori/tecnico abilitato che viene redatta successivamente alla presa visione dell’attrezzatura/struttura/impianto provvisori installati. Rappresenta l’atto conclusivo della verifica tecnica, documentale necessaria per attestare che l’attrezzatura/struttura/impianto temporanei utilizzati rispettino i requisiti progettuali e di sicurezza previsti, consentendone quindi il loro impiego nel corso della manifestazione.

Attesta altresì le condizioni di solidità, di idoneità statica, di sicurezza delle strutture allestite, a firma di tecnico abilitato. Riguarda anche il rispetto delle istruzioni, anche di montaggio, fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione.

La certificazione di corretto montaggio è nei casi previsti corredata da dichiarazione di conformità degli impianti temporanei installati nonché degli allacciamenti elettrici, a firma di tecnico abilitato.

Per le attrazioni di spettacolo viaggiante nel corretto montaggio è ricompreso l’aspetto relativo ai collegamenti elettrici e quindi la dichiarazione dell’esecuzione a regola d’arte degli impianti appartenenti all’attrazione, in tutti i casi di installazioni effettuate in aree ove sia già presente un impianto di terra e l’erogazione dell’energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l’interruttore differenziale; negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell’impianto relativo agli allacciamenti, a firma di tecnico abilitato.

j) per **Calendario Annuale delle Manifestazioni Pubbliche Temporanee**, si intende il quadro annuale degli eventi programmati di iniziativa pubblica o privata le cui competenze di natura autorizzativa, di controllo e vigilanza, sono in capo al Comune di Seregno;

k) per **documenti di programmazione e pianificazione dell’Ente**, si intendono i documenti e gli atti, anche di natura regolamentare, di competenza dei singoli Servizi dell’Ente aventi incidenza sullo svolgimento della manifestazione;

l) per **misure di Safety e Security**, si intendono i dispositivi e le misure organizzative e strutturali da adottare a cura dell’organizzatore a tutela della pubblica incolumità, come previsti dalla Direttiva del Ministro dell’Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018 “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”. Le misure sono adottate, nella generalità dei casi, per le manifestazioni all’aperto, non assoggettate ai procedimenti di cui all’art. 80 del TULPS o la cui istanza o è corredata della relazione tecnica previste dall’art. 141.2 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (di seguito REG TULPS) o dall’art. 7 del D.L. 201/2024 in quanto applicabile. Le misure sono rapportate al livello di rischio calcolato dall’organizzatore e verificate dal Comune e sono adottate per far fronte a peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, ad esclusione dei casi individuati dall’Ente che non presentino criticità per la sicurezza pubblica dati dalla tipologia della manifestazione, dal numero e dalle caratteristiche

dei partecipanti e dallo stato di luoghi (accessi, vie d'esodo, ecc.) e, a un tempo, non prevedano una presenza contemporanea di persone superiore a n. 500. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del TULPS o la cui istanza o SCIA è corredata della relazione tecnica previste dall'art. 141.2 del REG TULPS o dall'art.7 del D.L. 201/2024 in quanto applicabile e che presentino peculiari condizioni di criticità o nei casi in cui sulla base delle caratteristiche della manifestazione da svolgere al chiuso derivi una affluenza di persone tale da determinare rischi per la pubblica incolumità nell'immediato intorno o nelle aree all'aperto adiacenti al locale di pubblico spettacolo, le linee guida contenute nella Direttiva del Ministro dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018 possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili. Nel caso di manifestazione con presenza di plurime attività (esempio: dimostrazione sportiva + somministrazione + spettacolo + commercio ambulante temporaneo, ecc.), i livelli di rischio debbono essere complessivamente considerati in ragione del loro contemporaneo svolgimento. In sede di prima applicazione e sino alla definizione della tabella prevista all'CAPO I comma CAPO I le misure adottate sono rapportate al livello di rischio determinato dall'organizzatore con la compilazione di apposita tabella prevista nella DGR N° X / 2453 di cui alla successiva lettera o) ;

- m) per **misure di soccorso sanitario**, si intendono i dispositivi e le misure organizzative e strutturali da adottare a cura dell'organizzatore per garantire il soccorso sanitario durante la manifestazione anche in ottemperanza alle disposizioni regionali previste dalla Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU). Introducono obblighi in capo all'organizzatore espressamente previsti dalla normativa vigente in ordine all'assistenza sanitaria in favore dei soggetti che partecipano attivamente all'evento/manifestazione (es. atleti nelle competizioni sportive) e per coloro che assistono (es. spettatori). Le misure adottate sono rapportate al livello di rischio determinato dall'organizzatore con la compilazione di apposita tabella prevista nella DGR N° X / 2453 di cui alla successiva lettera o) e sono rappresentate nel Piano di Soccorso Sanitario che costituisce il documento, predisposto dall'organizzatore nei casi previsti, in cui sono analizzate le caratteristiche dell'evento/manifestazione e vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dell'assistenza sanitaria idonea a garantire il soccorso ai soggetti che, a diverso titolo, prendono parte all'evento/manifestazione; l'Organizzatore deve sempre predisporre il Piano per: gli eventi/manifestazioni con rischio basso o moderato/elevato, con risorse presenti tra mezzi di soccorsi di base (autoambulanze) e squadre appiedate, uguali o superiori di 5 (I) ed eventi/manifestazioni con rischio molto elevato (II), come risultanti dalla compilazione di apposita tabella prevista nella DGR N° X / 2453 di cui alla successiva lettera o). Nel caso di manifestazione con presenza di plurime attività nel medesimo ambito di influenza (esempio: dimostrazione sportiva + somministrazione + spettacolo + commercio ambulante temporaneo, ecc.), i livelli di rischio debbono essere complessivamente considerati in ragione del loro contemporaneo svolgimento;
- n) per **Comitato Tecnico per la Safety e Security**, si intende l'organo tecnico consultivo dell'Ente in materia di Safety e Security e di soccorso sanitario;
- o) per **Tabella per il calcolo del livello di rischio**, si intende il documento previsto dalla DGR N° X / 2453 del 07/10/2014 denominato *"Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione"*, utile all'identificazione del livello di rischio della manifestazione ai fini della definizione delle correlate misure di soccorso sanitario. Precede la segnalazione prevista da Regione Lombardia per tutte le iniziative che, svolgendosi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possono richiamare un rilevante numero di persone; sulla base delle informazioni inserite, le articolazioni territoriali dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) effettuano l'analisi e indicano le eventuali azioni correttive e, infine, validano l'appropriatezza dell'assistenza sanitaria prevista per l'evento/manifestazione. La tabella rientra tra la documentazione relativa alla segnalazione della manifestazione sulla piattaforma di Regione Lombardia Gestione Assistenza Manifestazioni Eventi Sportivi (GAMES);
- p) per **opera d'ingegno a carattere creativo** s'intende la realizzazione di un'opera frutto della propria creatività potenzialmente tutelata dalla L. n. 633/1941 *"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"*, la cui offerta viene effettuata direttamente in loco dall'autore;

- q) per **servizi di vigilanza antincendio**, si intendono i servizi di presidio fisico da espletarsi nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrollabili possano assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non affrontabili solo con misure tecniche di prevenzione. Il servizio è obbligatoriamente reso dal Corpo nazionale dei VVFF per i luoghi di spettacolo e trattenimento definiti all'art. 4, comma 3 del D.M. 22/02/1996 n. 261 ove la capienza autorizzata dalla CCV superi le soglie ivi stabilite in relazione alle varie tipologie di attività. Il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalla CCV, su segnalazione dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo e trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle sopra indicate, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile a tutela del pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento e sopralluogo da farsi dalla stessa CCV. In ogni caso, nei locali ove non sia previsto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei VVFF, l'organizzatore dovrà provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. L'idoneità del suddetto personale è accertata a cura del Comando Provinciale dei VVFF competente per territorio. In ogni caso l'entità minima dei servizi non potrà essere inferiore a quella riportata nella tabella allegata al D.M. 22/02/1996 n. 261;
- r) per **gestore** si intende il soggetto che ha il controllo dell'attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del TULPS;
- s) per **conduttore**, si intende persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività di spettacolo viaggiante quando questa è posta a disposizione del pubblico;
- t) per **impianto elettrico temporaneo**, si intende l'impianto elettrico installato e smontato contemporaneamente alla struttura a cui è associato o servente. L'impianto temporaneo ha origine da un punto dell'impianto elettrico permanente (della rete di distribuzione o da edificio esistente) o da altra sorgente da cui è prelevata l'energia elettrica (es. gruppo elettrogeno);
- u) per **rappresentazioni cinematografiche e teatrali**, si intendono rispettivamente:
- spettacoli cinematografici e misti di cinema ed avanspettacolo, comunque e ovunque dati al pubblico anche se in circoli e sale private;
 - spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista;
- v) per **stewarding**, si intendono servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti ai sensi della L.15 luglio 2009, n. 94 "*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*" e del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2009 e s.m.i. le cui disposizioni trovano applicazione:
- a) nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;
 - b) nei pubblici esercizi;
 - c) negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.

Le disposizioni non si applicano al personale addetto ai locali individuati dal DM di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) (teatri), b) (cinema), c) (cinema-teatri), d) (auditorium-sale convegno), h) (circhi), e i) (luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento) limitatamente agli spettacoli viaggianti, salvo che nei medesimi locali si svolgano, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attività d'intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi sono destinati. Per i parchi di divertimenti, di cui alla predetta lettera i), le disposizioni si applicano al solo personale addetto a svolgere tutte le attività individuate dall'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno del 6 ottobre 2009 e s.m.i.. Sono altresì esclusi dall'applicazione delle disposizioni del decreto gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nonché quelli realizzati all'interno di fiere e sagre, qualora sia previsto un servizio a tutela della pubblica incolumità. Il servizio di stewarding è suscettibile di applicazione anche a manifestazioni sportive, come

precisato nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 555/0.P./1856/2017/2 del 23 maggio 2017.

Nell'esercizio dei compiti di controllo, gli addetti al servizio di controllo, o ASC, iscritti in apposito elenco prefettizio, procedono alle seguenti attività:

a) controlli preliminari:

a.1)osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

a.2)adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;

b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico:

b.1)presidio degli ingressi dei luoghi e regolamentazione dei flussi di pubblico;

b.2)verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;

b.3)controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

c) controlli all'interno del locale:

c.1)attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;

c.2)concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

TITOLO II MANIFESTAZIONI PUBBLICHE TEMPORANEE

CAPO I NORME GENERALI

art. 5 CLASSIFICAZIONE

1) Rientrano nel novero delle manifestazioni pubbliche temporanee disciplinate dal presente regolamento le tipologie di attività come rappresentate nel seguente prospetto:

SPORTIVE	manifestazioni sportive occasionali in locali non destinati all'attività sportiva;
SOMMINISTRAZIONE E VENDITA	somministrazione di alimenti e bevande qualificabile o meno come sagra di cui al successivo TITOLO III;
	mercatini per la vendita delle proprie opere d'arte, nonché quelle di ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa;
SPETTACOLO	singole attività di spettacolo viaggiante;
	complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante allestiti in occasioni di fiere, sagre e feste tradizionali a carattere locale;

	pubblici spettacoli e trattenimenti nelle diverse declinazioni previste dalle normative vigenti;
FUOCHI PIROTECNICI FALÒ FUOCHI RITUALI	fuochi di artificio, esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione falò, fuochi rituali (se assentibili sulla base della normativa vigente anche in materia ambientale);

- 2) Rientrano altresì nel novero delle manifestazioni pubbliche temporanee l'esposizione e/o vendita temporanea su suolo pubblico - costituite da una pluralità di attività - che rivestono un particolare interesse civico in quanto contribuiscono all'attrattività commerciale e turistica della città e del centro cittadino e che per caratteristiche, periodo di svolgimento e merceologie esitate (di produzione degli espositori, anche a carattere artigianale, connotate da unicità, originalità ed esclusività, quali le opere di ingegno), incrementano la frequentazione degli spazi pubblici svolgendo la precipua funzione di animazione e aggregazione sociale;
- 3) Ad esclusione di quanto elencato all'art. 3, rientrano altresì nelle manifestazioni oggetto del presente regolamento i raduni all'aperto diversi da quelli riportati al comma 1), anche privi di attrezzature specificatamente funzionali all'evento, che, dato il richiamo dell'attività previste, possono attrarre un numero eccezionale di persone rispetto a quelle ordinariamente richiamate per la medesima tipologia di eventi e il cui svolgimento possa anche comportare la limitazione della circolazione stradale o delle attività commerciali.

art. 6 DURATA E ORARI

- 1) La durata massima di svolgimento di una manifestazione è fissata in 4 (quattro) giorni consecutivi. Nel caso di manifestazioni o singoli spettacoli anche viaggianti che si svolgono durante i periodi delle festività natalizie la durata è ricompresa tra il 15 dicembre e il 15 gennaio. Nel caso del luna park in occasione della Fiera di Santa Valeria la durata è stabilita dal vigente "*Regolamento del Luna Park*";
- 2) In assenza di specifiche prescrizioni, gli orari ai quali riferirsi sono i seguenti: al mattino, l'inizio non antecedente alle ore 9.00 ed il termine alle ore 23.00, salvo successiva modifica normativa;
- 3) Ad esclusione delle sagre la cui disciplina è dettata dal TITOLO III, la Giunta Comunale, anche nell'atto deliberativo di cui al successivo art. 10, comma 8) o sue modifiche ed integrazioni, può consentire lo svolgimento in orari e/o periodi diversi da quanto previsto ai precedenti commi, aumentando o diminuendo i termini.

art. 7 RAPPORTI CON LA DISCIPLINA URBANISTICA E SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO E LUMINOSO

- 1) Gli organizzatori la cui attività produce emissioni acustiche devono osservare le disposizioni di cui alla zonizzazione acustica vigente ovvero devono ottenere l'autorizzazione in deroga prevista dall'art. 6, comma 1, lettera h) della legge 447/1995. Nel caso di manifestazioni che prevedono una pluralità di attività e di gestori la domanda di deroga deve essere presentata da tecnico abilitato nominato dagli stessi che tenga conto dell'emissioni sonore complessivamente emesse;
- 2) Le manifestazioni che si svolgono all'aperto sono tenute al rispetto della normativa in materia di inquinamento luminoso;
- 3) Ove la manifestazione si svolga all'interno di strutture provvisorie quali locali/edifici chiusi o con l'impiego di strutture/impianti o con la realizzazione di opere, che necessitano di titolo edilizio, la stessa dovrà essere svolta previo rilascio del relativo atto abilitativo da richiedere allo Sportello Unico per l'Edilizia ovvero previa comunicazione al medesimo Servizio qualora i locali/impianti/strutture/opere siano diretti a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinati ad esseri immediatamente rimossi al cessare della temporanea necessità, secondo le procedure previste dal DPR 380/2001 e s.m.i.

CAPO II PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

art. 8 CALENDARIO ANNUALE DELLE MANIFESTAZIONI

- 1) È istituito il calendario delle manifestazioni pubbliche temporanee, di norma annuale, che riporta, per ciascuna tipologia di manifestazione: i dati dell'organizzatore, la finalità e l'oggetto, il contenuto sintetico della rappresentazione, il luogo e il periodo di svolgimento nonché la durata e gli orari indicativi;
- 2) Per gli eventi su area o in immobile di proprietà dell'Ente, l'inserimento utile nell'elenco consente l'avvio dell'iter autorizzativo per il loro svolgimento;
- 3) Per gli eventi organizzati su area o in immobile di proprietà privata, l'inserimento ha l'esclusivo scopo di pianificare gli adempimenti dell'Ente in tema di assegnazione del suolo pubblico e di immobili comunali, di Safety e Security e/o per il rilascio delle licenze di polizia;
- 4) L'inserimento dell'evento in calendario non è sostitutivo di alcuna autorizzazione allo svolgimento o altro atto abilitante comunque denominato, che dovranno essere acquisiti ad esclusiva cura dell'organizzatore prima dell'avvio;
- 5) Il calendario ha valore di calendario regionale delle fiere e delle sagre a sensi della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 e dalla D.G.R. 2 agosto 2016 n. X/5519.

art. 9 ESCLUSIONI DAL CALENDARIO ANNUALE DELLE MANIFESTAZIONI

- 1) Sono escluse dall'obbligo di inserimento nel calendario le manifestazioni con capienza massima di 200 persone, non costituenti sagre come definite al TITOLO III del presente regolamento e che, al contempo, non comportino occupazione di suolo o utilizzo di immobili comunali;
- 2) Sono altresì escluse le manifestazioni pubbliche temporanee minori, i singoli spettacoli di strada come definiti dal Decreto del Ministero Beni Culturali 28/02/2005 ad esclusione delle grandi attrazioni, dei circhi, dei teatri viaggianti e gli spettacoli/manifestazioni con esibizione di autoveicoli, motoveicoli e aeromobili.

art. 10 FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL CALENDARIO ANNUALE

- 1) Il Comune, di norma entro il 31 luglio di ogni anno, pubblica un avviso per la formazione del calendario annuale delle manifestazioni pubbliche temporanee da svolgersi nell'anno seguente. L'avviso è inviato alle associazioni di categoria degli spettacoli viaggianti nonché agli organizzatori di manifestazioni svolte nel biennio precedente;
- 2) L'avviso indica le aree pubbliche disponibili e idonee per lo svolgimento delle manifestazioni nonché individua le aree attrezzate destinate ad essere normalmente utilizzate per le manifestazioni più rilevanti, ovvero che abbiano una durata superiore ai 4 (quattro) giorni;
- 3) La Giunta con proprio atto può fornire indicazioni integrative sui contenuti dell'avviso con riguardo a:
 - attività consentite ed escluse, su suolo o immobili pubblici;
 - contenuto delle rappresentazioni;
 - periodi prescelti;
 - aree destinate allo svolgimento, anche in stretta relazione ad eventi ricorrenti, od ambiti esclusi;
 - limitazioni di orario;
 - superficie destinata agli operatori ambulanti o in sede fissa in occasione delle sagre e merceologie esitate.Nel medesimo atto la Giunta Comunale può fornire indicazioni sullo svolgimento di manifestazioni di vendita temporanea su suolo pubblico che rivestono un particolare interesse civico previste all'art. 5, comma 2) anche ai fini della eventuale pubblicazione di specifico bando;
- 4) A pubblicazione avvenuta, gli organizzatori interessati presentano al Comune, entro fine settembre di ogni anno pena l'esclusione, istanza di inserimento nel calendario come prevista all'art. 13;
- 5) Il Comune stila il calendario provvisorio verificando in fase istruttoria per ciascuna istanza la coerenza con il bando, la sostenibilità/compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione dell'Ente e le misure di

Safety e Security proposte. Le manifestazioni temporanee organizzate dall'Ente sono inserite di diritto nel calendario;

- 6) Nel caso di sovrapposizione di 2 (due) o più manifestazioni nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza con l'applicazione dei seguenti criteri di priorità:
 1. manifestazione con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 2. rilevante connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, ecc.);
 3. anni di svolgimento della manifestazione;
 4. grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 5. ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
- 7) Il calendario provvisorio è sottoposto a parere preventivo di compatibilità con gli atti di programmazione e pianificazione dell'Ente, emessi dai competenti Servizi dell'Ente. Per le istanze in contrasto il Comune, prima della compilazione definitiva del calendario, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderle compatibili con gli atti stessi. Si prescinde dall'inserimento nel caso di mancato accoglimento della proposta, da far pervenire all'Ente entro 15 giorni dalla sua ricezione, oppure dal suo mancato riscontro entro i medesimi termini;
- 8) La proposta di calendario è approvata di norma entro il 30 novembre di ogni anno con atto della Giunta Comunale, acquisito il parere del Comitato per la Safety e Security di cui al successivo art. 33;
- 9) Nei casi di sagre e/o fiere è sempre prevista l'acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, della commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 19 della L.R. n. 6/2010, integrata con i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione;
- 10) Per le sagre e le fiere, il Comune invia sulla piattaforma informatica di Regione Lombardia il calendario risultante dall'elenco annuale entro il 15 dicembre di ogni anno;
- 11) In fase di prima applicazione è facoltà dell'Amministrazione Comunale di pubblicare l'avviso entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento a valere sull'anno di pubblicazione. Le domande di manifestazioni presentate in data antecedente la pubblicazione sono inserite di diritto in calendario salva l'applicazione dei criteri di priorità previsti al precedente comma 6);
- 12) L'avviso può individuare i periodi e le aree pubbliche abitualmente non disponibili in ragione dello svolgimento dei comizi elettorali.

art. 11 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CALENDARIO ANNUALE

- 1) Gli organizzatori che intendano modificare i dati già comunicati o presentare, in casi eccezionali ed imprevedibili adeguatamente motivati, la domanda fuori termine per manifestazioni da svolgersi su area o in immobile di proprietà dell'Ente inoltrano al Comune una nuova istanza almeno 120 giorni, ad esclusione dei procedimenti i cui termini di scadenza sono stabiliti dalla legge, prima della data di inizio della manifestazione. In tale caso, la domanda se corredata della documentazione prevista all'art. 14 e della modulistica prescritta dal presente regolamento in relazione alla tipologia della attività è presentata anche ai fini autorizzativi;
- 2) Ogni modifica o integrazione del calendario, tranne nei casi di manifestazioni con cadenza periodica, viene approvata con atto di Giunta Comunale, acquisito nei casi di sagre e/o fiere parere consultivo obbligatorio di cui al precedente art. 10 comma 1).

CAPO III NORME PROCEDURALI

art. 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE: GENERALITÀ

- 1) Ogni corrispondenza tra il Comune e l'organizzatore relativa alle istanze, SCIA, comunicazioni previste ai successivi articoli, avviene in forma digitale avvalendosi di norma del portale www.impresainungiorno.gov;

art. 13 ISTANZA PER L'INSERIMENTO NEL CALENDARIO ANNUALE

- 1) L'istanza per l'inserimento nel calendario annuale è presentata dall'organizzatore della manifestazione su modello predisposto dall'Amministrazione ed allegato al bando previsto all'art. 10;
- 2) L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo integrazioni entro un termine stabilito dal Comune la documentazione di cui all'ALLEGATO A – DOCUMENTI PER CALENDARIO prevista in relazione alle caratteristiche dell'evento temporaneo;

art. 14 ISTANZA E COMUNICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

- 1) Al fine di consentire l'apprestamento di un'organizzazione meditata, completa ed efficiente, gli organizzatori, la cui manifestazione è inserita nel calendario annuale, presentano istanza di autorizzazione allo svolgimento almeno 90 giorni prima della data di inizio o 60 in caso di SCIA. Per le sagre di cui al TITOLO III l'istanza è presentata almeno 120 giorni prima della data di inizio per consentire lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione dei posti di commercio su aree pubbliche o spettacolo viaggiante previsti, come stabilito all'art. 28. I termini di cui sopra sono prescritti anche nel caso di manifestazioni per il cui svolgimento il vigente ordinamento non prevede il rilascio di provvedimento espresso di polizia o la presentazione della SCIA. In caso di comunicazione di cui ai successivi articoli, lo svolgimento non può avvenire prima di 30 giorni dalla sua presentazione;
- 2) Il procedimento può essere interrotto per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- 3) L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo integrazioni entro un termine stabilito dal Comune la documentazione prevista di cui all'ALLEGATO B – DOCUMENTI PER L'ISTANZA necessaria in relazione alle caratteristiche dell'evento temporaneo;
- 4) La documentazione prevista nei precedenti commi è dovuta anche nel caso in cui il vigente ordinamento prevede la presentazione di SCIA;
- 5) Non è soggetta ad istanza o a SCIA in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 68 l'attività svolta in pubblici esercizi non a scopo di lucro, ossia di semplice allietamento, se in assenza dei seguenti requisiti:
 - il pagamento di un biglietto per assistere o partecipare alla esibizione o supplemento o aumento del prezzo della consumazione;
 - il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l'attività;
 - la presenza di sale dedicate, di allestimenti scenici o l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione, totale o parziale, in locali di pubblico trattenimento tra cui l'attività danzante;
 - la complessità tecnica delle strumentazioni;
 - l'ampia pubblicizzazione e/o partecipazione di artisti di fama;
 - la modifica anche temporanea dei locali esistenti e/o degli arredi tesa ad accogliere il pubblico.Diversamente, l'attività si qualifica come manifestazione temporanea soggetta ad istanza o SCIA in applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 68, tranne nei casi di spettacolo teatrale e cinematografico, come specificato al successivo articolo, e in ogni caso è soggetta alle disposizioni di cui all'80 del TULPS o all'art. 141.2 del REG TULPS;
- 6) Le manifestazioni temporanee non soggette al TULPS e non qualificabili come manifestazioni minori, sono comunicate all'ente dagli organizzatori almeno 30 giorni prima del loro avvio corredate della descrizione delle attività su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale sulla scorta dell'ALLEGATO L – MANIFESTAZIONI NON SOGGETTE AL TULPS al presente regolamento e della documentazione di cui all'ALLEGATO B – DOCUMENTI PER L'ISTANZA necessaria in relazione alle caratteristiche dell'evento temporaneo;
- 7) Nel caso della contemporanea presenza di tipologie diverse di manifestazioni che svolgono in concomitanza la loro attività nel medesimo ambito o in ambiti contigui o nel raggio di 100 metri, anche con organizzatori diversi, le relative distinte istanze/comunicazioni sono presentate dai rispettivi organizzatori e, previa valutazione del

Comitato di cui al successivo art. 33, è fatto obbligo della eventuale produzione di un'unica documentazione dimostrante le misure adottate in materia di Safety e Security, di soccorso sanitario, di prevenzione incendi, vigilanza antincendio ed evacuazione/esodo, di inquinamento acustico e luminoso, che dovranno complessivamente considerare i livelli di rischio e di emissione sonora o luminosa generato dalle distinte attività.

art. 15 AUTORIZZAZIONE E ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

- 1) L'avvio della manifestazione è condizionato al possesso prescritte licenze di polizia il cui rilascio avviene subordinatamente a:
 - a) l'inserimento nel calendario di cui all'art. 8 nei casi previsti;
 - b) l'assenza di impedimenti/divieti nei pareri di cui al successivo art. 18 nonché al rilascio dei provvedimenti, dichiarazioni, attestazioni, previsti dal medesimo articolo;
 - c) il positivo controllo di completezza documentale di cui all'art. 19;
- 2) Nei casi di pubblici spettacoli e trattenimenti e alle condizioni previste dagli artt. 68, 69 del TULPS e dall'art. 7 del D.L. 201/2024 e s.m.i., la licenza è sostituita da SCIA della cui avvenuta presentazione è data notizia alla Polizia Locale per le attività di competenza. Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 222/2016, la SCIA produce anche gli effetti delle licenze previste dal TULPS ai fini dell'applicazione dello stesso regio decreto;
- 3) Per esplicita abrogazione di Legge, dare rappresentazioni cinematografiche e teatrali non è soggetto a licenza di polizia salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 80 del TULPS o dell'art. 141.2 del REG TULPS, integrate, per peculiari criticità, con le misure di Safety e Security;
- 4) Ai sensi del DPR 26 aprile 1992, n. 300, per le licenze di pubblico spettacolo ex art. 68 del TULPS, decorso il termine indicato nel decreto per la conclusione del procedimento si applica il silenzio assenso ai sensi dell'art. 20, comma primo della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono sempre comunque dovuti l'acquisizione della documentazione prevista al comma 1), lettera b) e l'avvenuto controllo di completezza documentale previsto alla lettera c) del medesimo comma;
- 5) Nei casi di cui ai precedenti commi possono essere prescritte dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza misure tese alla garanzia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nonché ulteriori misure di Safety e Security da parte del Comitato di cui all'art. 33 oltre quelle già previste dagli organizzatori;
- 6) L'autorizzazione di polizia riveste carattere personale ed intrasmissibile, salvo che la Legge non lo preveda espressamente, è intestata a persona fisica, può prevedere, ai sensi dell'art. 9 del TULPS, prescrizioni a tutela del pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelle dichiarate dalla CCV ex art. 80 del medesimo regio decreto, se concordate con il Comandante della Polizia Locale che sottoscrive l'atto e, nel caso, riporta gli estremi del provvedimento di deroga acustica come previsto dall'art. 8, c.4, Legge n. 447/1995;
- 7) L'autorizzazione di polizia riguarda la sola attività in esse indicata e prescritta nel TULPS e non è sostitutiva di alcun altro atto abilitante comunque denominato; la sua validità è limitata al locale e per il tempo in esse indicati ed è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;
- 8) Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilità civile o penale in cui i titolari possano essere incorsi dell'esercizio concreto della loro attività;
- 9) Dell'avvenuto rilascio delle autorizzazioni di polizia è data notizia alla Polizia Locale, alle Autorità di Pubblica Sicurezza e ai singoli servizi dell'Ente a vario titolo interessati;
- 10) Lo svolgimento della manifestazione in assenza di licenza o in sua difformità o in assenza di SCIA o in sua difformità, comporta l'applicazione delle sanzioni di Legge e la contestuale cessazione;
- 11) Nel caso delle manifestazioni oggetto di comunicazione previste nel precedente articolo, l'abilitazione allo svolgimento è dimostrata dal positivo esito dell'attività istruttoria nonché:
 - dagli avvenuti adempimenti previsti al precedente comma 1);
 - dal rilascio del parere favorevole del Comitato di cui all'art. 33 corredato da eventuali misure di sicurezza da adottare oltre quelle già previste dall'organizzatore.

art. 16 COMUNICAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI MINORI

- 1) Le manifestazioni pubbliche temporanee minori sono comunicate dall'organizzatore al Comando della Polizia Locale, su modello predisposto dal Comune sulla base dello schema ALLEGATO I – MANIFESTAZIONI MINORI, almeno 30 giorni prima del loro svolgimento;
- 2) Lo svolgimento della manifestazione temporanea minore è inibito, anche successivamente all'avvio, dal Comandante della Polizia Locale, informato il Sindaco in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, nei casi di possibili pregiudizi dell'incolumità e sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e in tutti i casi in cui il richiamo di persone indotto dall'evento, oppure il contemporaneo svolgimento con altra manifestazione compresente nel medesimo ambito urbano, presupponga l'adozione di misure di Safety e Security; all'organizzatore è comunque consentito presentare l'istanza prevista all'art. 14 o ripresentare comunicazione di cui al presente articolo adeguata agli eventuali correttivi a lui indicati. L'inibizione può non avvenire per manifestazioni all'aperto, già avviate ed in corso di svolgimento, con presenza accertata superiore alle 100 persone e comunque non oltre 200, qualora, dall'evidenza delle caratteristiche dell'attività, della composizione dei partecipanti e dallo stato dei luoghi, non si preveda dagli agenti di Polizia Locale accertatori l'adozione di misure di Safety e Security, salvo il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti all'art. 4, comma 1), lettera h).
- 3) La comunicazione deve contenere:
 - a) dati anagrafici dell'organizzatore, luogo di svolgimento, descrizione dell'attività prevista;
 - b) dichiarazione sostitutiva circa la rispondenza della manifestazione alle caratteristiche previste all'art. 4, comma 1), lettera h) sulla base dello schema di cui all'ALLEGATO I – MANIFESTAZIONI MINORI. La mancata produzione della dichiarazione sostitutiva rileva ai fini dei controlli previsti al successivo art. 35;
 - c) dimostrazione di avvenuta segnalazione a Regione Lombardia Gestione Assistenza Manifestazioni Eventi Sportivi (GAMES) relativa alle misure di soccorso sanitario adottate, ad esclusione dei singoli spettacoli di strada e delle singole attrazioni di spettacolo viaggiante, se rientranti nella definizione di manifestazione temporanea minore;
- 4) Nel caso di singoli spettacoli viaggianti, rientranti nella definizione di manifestazione temporanea minore, la comunicazione di cui al presente articolo è assorbita dalla richiesta avanzata tramite il portale www.impresainungiorno.gov. Resta impregiudicata l'inibizione prevista dal precedente comma 2);
- 5) Nel caso di manifestazione minore relativa ad attività degli artisti di strada si rimanda alla disciplina del vigente Regolamento di Polizia Urbana oltre alle specifiche disposizioni in materia che prevedono l'obbligo, da parte dell'artista, in base alle specificità degli spettacoli proposti e delle attrezzature e/o strumenti utilizzati, di rispettare le vigenti regole e principi di buona tecnica per la sicurezza del pubblico e degli artisti.

art. 17 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E UTILIZZO DI IMMOBILI DELL'ENTE

- 1) Per l'esercizio dell'attività in aree ed immobili comunali, i titolari di autorizzazione ex art. 68 del TULPS o SCIA e gli organizzatori di manifestazioni all'aperto non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del TULPS o dell'art. 141.2 del REG TULPS e di quelle considerate minori previste all'art. 4, comma 1), lettera h), acquisiscono la concessione d'uso con le modalità previste dai vigenti regolamenti locali in materia.

art. 18 PRESUPPOSTI PER L'AVVIO DELLA ATTIVITÀ

- 1) L'avvio della manifestazione è subordinato all'esistenza dei pareri vincolanti di idoneità, conformità e compatibilità allo svolgimento nonché le dichiarazioni e i provvedimenti previsti per legge, rilasciati dai Servizi dell'Ente come indicati nella seguente tabella e previsti nel presente articolo. I pareri sono resi anche con riguardo allo stato dei luoghi e immobili e agli atti e ai documenti di programmazione e pianificazione, di rispettiva competenza:

Servizio	Pareri/provvedimenti di competenza
Polizia Locale	compatibilità con la circolazione stradale e adeguatezza degli accorgimenti proposti dall'organizzatore per la sua limitazione (es: transenne o dissuasori, segnaletica, variazione corse TPL, ecc.); compatibilità con la circolazione stradale in caso di limitazione dell'illuminazione pubblica; agibilità ex art. 80 TULPS; compatibilità con preesistenti occupazioni di suolo;
Servizio Tecnico: Qualità dell'Ambiente/Ecologia	conformità con la normativa in materia di inquinamento luminoso e acustico; compatibilità con l'appalto di igiene urbana in essere o previsione di ulteriori azioni/cautele da porre in capo agli organizzatori;
Servizio Tecnico: Urbanistica e SUE	conformità con la normativa in materia edilizia/urbanistica, agibilità e di abbattimento delle barriere architettoniche e compatibilità con gli atti convenzionali o unilaterali in materia;
Servizio Tecnico: LLPP (solo nel caso di immobili/aree di proprietà comunale)	idoneità impiantistica, statica e di solidità, dei locali/luoghi di svolgimento e dei relativi componenti/manufatti e compatibilità della regola tecnica presa a riferimento per la loro realizzazione con le caratteristiche e modalità di svolgimento della manifestazione nelle sue diverse fasi anche di emergenza; compatibilità con preesistenti occupazioni di suolo pubblico (aree verdi e patrimonio);
Servizio Commercio	compatibilità con la normativa in materia di somministrazione alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche;

2) Ai fini dei precedenti commi valgono le seguenti definizioni:

- “conformità”: la piena aderenza dell’attività a norme di legge e regolamentari vigenti il cui rispetto consente legittimamente lo svolgimento della manifestazione;
- “compatibilità”: l’assenza di conflitto tra le disposizioni e prescrizioni tecniche, normative, regolamentari, concessorie/contrattuali vigenti e lo svolgimento della manifestazione;
- “idoneità”: la presenza dei requisiti, anche di natura tecnica ed impiantistica, che consentano l'avvio e l'esercizio della manifestazione.

3) I pareri di cui ai precedenti commi sono resi, su modello predisposto dal Servizio competente entro 10 giorni di calendario successivi alla data della richiesta così come le dichiarazioni previste nel presente articolo. Nei casi non favorevoli, quanto comunicato evidenzia motivatamente il dissenso e, ove possibile, riporta le modifiche necessarie al suo superamento analiticamente espresse in esclusiva forma di prescrizioni o condizioni specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa, o da un atto amministrativo generale o regolamentare, da altro atto anche di natura convenzionale oppure discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico. Per peculiari situazioni può essere indetta una conferenza di servizi per un esame contestuale della istanza anche ai fini del superamento del dissenso espresso, il cui verbale conclusivo dei lavori, sottoscritto dai partecipanti, è sostitutivo o integrativo/modificativo dei prescritti pareri. La mancata produzione dei pareri e delle dichiarazioni entro i suddetti termini o formulati in maniera diversa da quando sopra previsto o la mancata partecipazione alla conferenza, equivalgono ad atto di assenso senza condizioni o conferma dei pareri in precedenza espressi. Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché dei singoli dipendenti nei confronti dall'Amministrazione, per l'assenso reso allorché implicito. Ai fini istruttori può essere richiesta l'emissione di ulteriori pareri di competenza oltre quelli di cui al presente articolo, da acquisire con le modalità disciplinate dal presente comma;

4) Nel caso di manifestazioni temporanee in immobili e/o aree dell'Ente, l'avvio è condizionato all'emissione da parte del competente Servizio dell'Area LLPP di:

- dichiarazione che è nulla mutato nell'immobile e/o nell'area nel caso dello svolgimento di manifestazioni in possesso di verbale ex art. 80 del TULPS con validità biennale;

- nel caso di impianti sportivi permanenti utilizzati per manifestazioni temporanee non sportive: piano di sicurezza dell'immobile previsto dall'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 s.m.i. e la dichiarazione di agibilità ex art. 80 del TULPS;
- dichiarazione inerente l'avvenuta informativa all'organizzatore sulle caratteristiche distributive, tecniche, statiche, di sicurezza e prevenzione incendi ed impiantistiche dell'immobile e/o area, sull'utilizzo delle dotazioni impiantistiche e di sicurezza dei locali o aree, sulla sussistenza dell'idoneità statica dei luoghi e dei manufatti ivi contenuti che consentono lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sull'effettivo sgombero delle vie di fuga ed esodo, sulla piena efficienza e ubicazione dei dispositivi/dotazioni di protezione contro i rischi di incendio e di arresto degli impianti nonché sulla piena efficienza degli impianti luce e sonori anche di emergenza;
- dichiarazione di assenso resa all'organizzatore per l'autonomo utilizzo delle dotazioni impiantistiche e di sicurezza dei locali o aree, di proprietà dell'Ente e autorizzazione ad agire sulle stesse anche in caso di emergenza.

art. 19 SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

- 1) Lo svolgimento della manifestazione è condizionato, oltre che al possesso della prescritta licenza, alla presentazione della SCIA o delle comunicazioni previste dal presente regolamento, a:
 - a) l'adozione e mantenimento delle misure di sicurezza, antincendio e di soccorso sanitario previste in relazione alle caratteristiche dell'evento;
 - b) l'idoneità dei luoghi di svolgimento e la compatibilità della regola tecnica presa a riferimento nella realizzazione delle singole loro componenti/manufatti con le caratteristiche e modalità di svolgimento nelle diverse fasi anche di emergenza;
 - c) la abilitazione/omologazione all'esercizio delle strutture ed impianti anche temporanei utilizzati;

Il rispetto di quanto previsto alle precedenti lettere è dimostrato dalla presenza della documentazione tecnica e amministrativa di cui all'ALLEGATO C – DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA prevista in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'attività;
- 2) La documentazione di cui al precedente comma è dovuta anche nei casi di:
 - a) *manifestazioni temporanee presentate tramite SCIA* ed è inoltre corredata dalla dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'organizzatore su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale sulla scorta dello schema di cui all'ALLEGATO F – SCIA PER PUBBLICO SPETTACOLO e della attestazione di cui all'art. 141 co. 2 del REG TULPS o di cui all'art.7 del D.L. 201/2024;
 - b) *eventi sportivi occasionali in impianti sportivi temporanei* ed è inoltre corredata dalla dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'organizzatore su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale sulla scorta dello schema di cui all'ALLEGATO H – MANIFESTAZIONE SPORTIVA TEMPORANEA, della dichiarazione circa la presenza delle dotazioni di sicurezza e di addetti all'uso dei dispositivi salvavita, qualora prescritti, nominativamente individuati dall'organizzatore e della attestazione di cui all'art. 141 co. 2 del REG TULPS in caso di una capienza fino a 200.

Le attestazioni previste alle precedenti lettere possono essere presentate anche successivamente all'installazione delle strutture o allestimenti e prima dell'avvio della manifestazione e della sua apertura al pubblico e comunque dovranno essere detenute nell'ambito della manifestazione ai fini dei controlli da parte della Polizia Locale e dagli altri organi di vigilanza, la cui mancanza può determinare l'adozione di provvedimenti inibitori l'attività.
- 3) Nel caso di attrazioni di spettacolo viaggiante, non soggette a licenza di polizia o a SCIA, l'avvio dell'attività è soggetta alle verifiche previste dalla normativa di prevenzione incendi e dalla regola tecnica di cui al D.M. e al D.M. 18 maggio 2007 e sue disposizioni applicative con particolare riguardo alla Circolare 1 dicembre 2009, n. 114 , nonché, successivamente al montaggio dell'attrazione, alla presentazione di dichiarazione a firma del gestore, su modello predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito del Comune, formulata sulla base

dello schema di cui all'ALLEGATO G – SPETTACOLO VIAGGIANTE, e alla presentazione o al possesso, e deposito nel luogo di svolgimento, della documentazione di legge;

- 4) Limitatamente ai circhi e ai teatri tenda, su suolo pubblico, l'Amministrazione Comunale stila la graduatoria sulla base dell'avviso previsto dall' art. 10 ovvero secondo l'ordine cronologico di presentazione della istanza su "*impresainungiorno*"; alle attrazioni si applica quanto previsto dal vigente Regolamento "*Luna Park*" in materia di deposito cauzionale e rinuncia e se quest'ultima risulta ingiustificata è precluso lo svolgimento dell'attività su suolo pubblico per anni 1 (uno);
- 5) La mancata produzione delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi rileva ai fini dei controlli previsti al successivo art. 35;
- 6) Nel caso di sagre lo svolgimento della manifestazione avviene in concomitanza alle attività previste nelle concessioni temporanee di cui all'art. 28;
- 7) L'avvio di manifestazione con pubblico spettacolo e trattenimento svolta in:
 - a) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, e utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, con capienza pari od inferiore a 100 persone;
 - b) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o confinamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,

è condizionato alla presentazione dei seguenti documenti che dovranno essere sempre detenuti sul luogo di svolgimento:

- quanto alla precedente lettera a): relazione tecnica circa il rispetto delle disposizioni dell'allegato XI al D.M. relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e dichiarazione di idoneità dell'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, entrambe firmate da tecnici abilitati;
- quanto alla precedente lettera b): dichiarazione della idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio e corretto montaggio dei palchi e pedane.

art. 20 PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE

- 1) L'avvio della manifestazione in luogo pubblico deve essere preceduto dall'avviso previsto dall'art. 18 del TULPS e da quello previsto dall'art. 123 del REG TULPS, da effettuarsi almeno 3 giorni prima dello svolgimento a cura dell'organizzatore. Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, potrà impartire prescrizioni sui modi ed i tempi di svolgimento della manifestazione;
- 2) Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge e previa nuova comunicazione al Questore.

art. 21 OBBLIGHI DELL'ORGANIZZATORE

- 1) L'organizzatore è tenuto a garantire per l'intera durata della manifestazione temporanea il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste dalle relative normative in materia ed è obbligato autonomamente a cessare con immediatezza l'attività in caso di loro assenza dandone contestualmente notizia alla Polizia Locale. L'organizzatore è tenuto a garantire per l'intera durata della manifestazione il rispetto di quanto previsto dal Titolo XVIII "Gestione della Sicurezza" del D.M., nei casi di applicazione;
- 2) L'organizzatore è tenuto a svolgere l'attività nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienicosanitarie, in piena e costante aderenza: all'oggetto dichiarato nell'istanza o nella SCIA, alle prescrizioni e alla capienza definite dalla CCV o dalla attestazione di cui all'art. 141 co. 2 del REG TULPS o dal Comitato Tecnico per la Safety e Security di cui al successivo art. 33, alle disposizioni e modalità di esercizio previste nell'atto autorizzativo, nella SCIA, nel piano di sicurezza/emergenza/evacuazione, di Safety e Security e nel piano di primo soccorso, in conformità ai manuali d'uso e alle indicazioni fornite dal fornitore/fabbricante di qualsivoglia attrezzatura e/o

delle attrazione impiegate e in presenza dei certificati di conformità degli impianti e di corretto montaggio delle strutture allestite e/o utilizzate anche a carattere temporaneo;

- 3) L'organizzatore è tenuto alla completa salvaguardia dei beni e attrezzature occorrenti alla manifestazione anche se di proprietà di terzi o fornitori, operando con la diligenza dovuta e nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza anche sui luoghi di lavoro. Nei casi di svolgimento della manifestazione in immobili e/o aree di proprietà dell'Ente l'organizzatore opera nel rispetto degli atti di concessione o altro titolo di utilizzo, emessi dai diversi Servizi dell'Ente competenti in materia nonché nel pieno rispetto di ogni informazione relativa alle caratteristiche dell'immobile/area, utile svolgimento in sicurezza della manifestazione temporanea, preventivamente acquisita dal Settore LLPP Manutenzioni dell'Ente obbligandosi a non dare corso all'attività nel caso di mancata conoscenza;
- 4) L'organizzatore è tenuto alla osservanza di quanto previsto all'articolo 8 del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, relativamente al mantenimento in piena efficienza delle misure di protezione contro i rischi di incendio e ad ottemperare a quanto previsto dal D.M. Titolo XVIII Gestione della Sicurezza;
- 5) L'organizzatore per tutta la durata dell'evento è tenuto altresì al rispetto dei seguenti obblighi:
 - assicurare ed organizzare la gestione dell'emergenza e dell'evacuazione/esodo e pertanto garantire, per tutta la durata dell'evento:
 - l'adozione delle misure di Safety e Security previste tra cui l'obbligo di fornire il personale che garantisca la costante presenza dei servizi di vigilanza, composti dal numero di addetti e il loro responsabile/coordinatore, complessivamente mai inferiore a due e stewarding, nei casi previsti, individuati sulla base della valutazione dei rischi e conformemente alla pianificazione di emergenza predisposta e nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge, nominativamente individuati, informati sui rischi prevedibili e sulle misure da osservare e sui comportamenti da assumere in caso di emergenza e sottoscrittori del suddetto piano, formati e, per ciò che concerne la sicurezza antincendio, in possesso dei prescritti attestati d'idoneità tecnica antincendio in relazione al grado di rischio e, nel caso di operatori di sicurezza, in possesso di adeguata formazione in materia, aventi anche precipua funzione di verifica e rispetto della capienza massima tramite contapersone o altra modalità;
 - la presenza dei mezzi antincendio e dotazioni antincendio, funzionanti e pronti all'uso, come previsti nel piano di sicurezza/emergenza/evacuazione nonché la funzionalità delle vie di esodo, prima dell'avvio della manifestazione e durante lo svolgimento della stessa;
 - la predisposizione e la piena efficienza di idoneo sistema di allarme e di comunicazione di emergenza come prescritto dal piano di sicurezza/evacuazione/emergenza e assicurare la presenza del personale, ivi indicato, a conoscenza della procedura di evacuazione assistita mediante l'impiego dell'impianto audio sito nel locale di presidio del complesso, anche nel caso di immobili dell'ente;
 - la presenza di personale a conoscenza della procedura per mettere fuori tensione l'intero impianto elettrico della struttura in situazione di pericolo anche nel caso di immobili di proprietà dell'ente, fornendo il nominativo prima dell'avvio della manifestazione;
 - l'adozione delle misure di soccorso come individuate nello specifico Piano di Soccorso Sanitario e tenere a disposizione e in efficienza una cassetta di medicazione per un intervento di primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di immobili di proprietà dell'ente;
 - la tenuta in efficienza di una cassetta di medicazione per un intervento di primo soccorso, anche nel caso utilizzo di immobili di proprietà dell'ente;
 - nel caso di manifestazioni sportive, la presenza delle dotazioni di sicurezza e di addetti all'uso dei dispositivi salvavita, qualora prescritti, nominativamente individuati;
 - la piena efficienza dell'impianto di illuminazione di sicurezza del locale;
 - assicurare:
 - il divieto di utilizzo di qualsivoglia liquido infiammabile e/o gas combustibile, anche nel caso di oggetti gonfiabili, tranne nei casi di utilizzo di GPL nel rispetto delle raccomandazioni previste dalla circolare del Ministero dell'Interno, prot. 12 marzo 2014, n. 3794;

- il divieto di utilizzo durante gli spettacoli, anche nei confronti degli spettatori, di qualsivoglia articolo pirotecnico, fiamme libere, sostanze o miscele pericolose, apparecchi che emettono scintille (fontane fredde) o che lanciano fiamme, armi scenografiche e/o materiali infiammabili, in assenza dell'adozione di specifiche precauzioni per prevenire incendi o danni a cose e persone come riportate nel piano di sicurezza, ad esclusione delle specifiche attività autorizzate ai sensi dell'art. 30;
 - il divieto di utilizzo del lancio di oggetti di qualsiasi natura, liquidi, schiume, vapori o miscele gassose, ecc. anche tramite apposite attrezzature in assenza dell'adozione di specifiche precauzioni per prevenire incendi o danni a cose e persone come riportate nel piano di sicurezza;
 - nel caso di attrazioni di spettacolo viaggiante ad ottemperare a quanto contenuto nell' ALLEGATO G – SPETTACOLO VIAGGIANTE;
 - a predisporre:
 - idonei presidi atti ad impedire l'accesso al pubblico nelle aree ad esso non destinate e a mantenerne l'efficienza per tutta la durata dell'evento;
 - idonee misure compensative nel caso l'area della manifestazione non dovesse essere dotata di almeno una idonea presa d'acqua (idrante UNI 70);
 - provvedere al servizio di accompagnamento degli utenti disabili per raggiungere i posti per il pubblico o i servizi igienici;
 - osservare durante la manifestazione e nelle fasi di approntamento e smantellamento gli obblighi derivanti dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81;
 - conservare sul luogo di svolgimento e ad esibire a semplice richiesta della Polizia Locale e degli altri organi di vigilanza la documentazione relativa alla manifestazione, con particolare riguardo a:
 - copia della licenza ex art. 68 TULPS o SCIA;
 - dichiarazione di agibilità ex art. 80 del TULPS a cura della Commissione Comunale di Vigilanza;
 - relazione prevista dall'art. 141.2 del REG TULPS;
 - documentazione tecnica inerente ai materiali impiegati;
 - documentazione prevista dall'ALLEGATO B – DOCUMENTI PER L'ISTANZA e dall'ALLEGATO C – DOCUMENTAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA, di competenza dell'organizzatore;
 - dichiarazione sostitutiva di cui all' ALLEGATO F – SCIA PER PUBBLICO SPETTACOLO o ALLEGATO L – MANIFESTAZIONI NON SOGGETTE AL TULPS o ALLEGATO H – MANIFESTAZIONE SPORTIVA TEMPORANEA corredata della dichiarazione circa la presenza delle dotazioni di sicurezza e di addetti all'uso dei dispositivi salvavita, qualora prescritti, nominativamente individuati dall'organizzatore.;
 - nel caso di attrazioni di spettacolo viaggiante: dichiarazione sostitutiva di cui all' ALLEGATO G – SPETTACOLO VIAGGIANTE, CIRCHI, TEATRI TENDA;
- 6) Le manifestazioni in luogo aperto al pubblico e/o con strutture provvisorie o impianti simili, tendostrutture, arredi, attrezzature ecc. non potranno essere svolte in presenza di allerta meteo di Regione Lombardia con livelli di criticità/allerta previsti coi colori arancione, rosso. Tale previsione è di immediata applicazione e non necessita di alcun avviso da parte del Comune o di revoca o sospensione degli atti autorizzativi. L'organizzatore è quindi tenuto a monitorare costantemente l'emissione degli avvisi obbligandosi a procedere ad impartire le disposizioni tese all'interruzione e allo sgombero in sicurezza del pubblico dall'area e al presidio delle strutture ivi contenute senza indugio e senza attendere alcuna comunicazione del Comune. Nel caso di manifestazioni al chiuso è fatto obbligo dell'organizzatore di dare tempestiva informazione al pubblico circa l'interruzione/sospensione dell'evento onde evitare l'inutile spostamento delle persone. Nel caso di livelli di criticità/allerta previsti col colore giallo è sempre fatto obbligo all'organizzatore di interpellare e concertare con il Comando della Polizia Locale e la Protezione Civile l'eventuale adozione o meno dei provvedimenti sopra descritti, fatta salva la loro adozione, dietro autonoma scelta dell'organizzatore o qualora ordinati dalle Autorità di Pubblica Sicurezza. Il presente obbligo opera anche nelle fasi di approntamento della manifestazione e smontaggio;
- 7) L'organizzatore è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area, se non diversamente stabilito. Deve inoltre provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi che solidi con le modalità concordate con il Servizio Ecologia del Comune. Nel caso di sagre l'obbligo è esteso anche alle superfici occupate

dalle attività oggetto di concessione temporanea prevista all'art. 28. A fine attività l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area, se non diversamente stabilito. Dovrà altresì fornire prova documentale delle attività di disinfestazione e disinfezione eseguite in proprio o avvalendosi di ditta specializzata;

- 8) In caso di eventi in locali o aree di proprietà dell'Ente, l'organizzatore svolge la manifestazione nel rispetto degli atti di concessione o altro titolo di utilizzo, emessi dai diversi Servizi dell'Ente competenti in materia ed è tenuto all'utilizzo delle loro componenti e/o impianti nel pieno rispetto delle modalità per il loro uso preventivamente acquisite dal competente Servizio LLPP – Manutenzioni e ai vigenti piani di sicurezza ed emergenza previsti per detti immobili nonché della sussistenza dell'idoneità statica dei luoghi e della solidità dei manufatti ivi contenuti, utili allo svolgimento in sicurezza della manifestazione temporanea e a non dare avvio alla manifestazione in loro assenza nonché di aver acquisito dal medesimo Settore LLPP assenso per l'autonomo utilizzo delle dotazioni impiantistiche e di sicurezza dei locali o aree, di proprietà dell'Ente e autorizzazione ad agire sulle stesse anche in caso di emergenza;
- 9) L'organizzatore dovrà provvedere autonomamente alla richiesta di forniture idrica ed elettrica facendosi interamente carico delle spese se non diversamente stabilito, nonché alla richiesta di limitazione della illuminazione pubblica;
- 10) L'organizzatore dovrà assolvere ogni obbligo relativo ai diritti di autore, se non diversamente stabilito;
- 11) L'organizzatore è tenuto al possesso di polizza assicurativa per danni contro terzi corredata della quietanza valida per il periodo della manifestazione e comunque per tutto il periodo di occupazione del suolo pubblico;
- 12) L'organizzatore, preventivamente all'approntamento e al montaggio, è tenuto alla verifica da parte di tecnico abilitato all'uopo incaricato dell'idoneità delle aree di sedime e dei piani di appoggio a sopportare i carichi agenti e le sollecitazioni indotte dalle strutture/impianti anche sportivi/allestimenti/autonegozi/banchi ecc. installati nel luogo/locale della manifestazione nonché dai mezzi di trasporto utilizzati per l'approntamento e il disallestimento della manifestazione e dal pubblico previsto;
- 13) L'organizzatore è tenuto al rispetto dei valori limite di emissione di rumore in considerazione della classificazione acustica del territorio o all'ottemperanza dell'eventuale provvedimento di deroga acustica rilasciata dal Servizio Ambiente Territorio dell'Ente che autorizza lo svolgimento di attività definite a carattere temporaneo in deroga dei valori limite di emissione di rumore assoluti e differenziali;
- 14) Nel caso di eventi sportivi, l'organizzatore è tenuto a garantire che lo svolgimento dell'evento venga effettuato nel rispetto delle normative, regolamenti e/o linee guida in materia in sicurezza, anche specifici rispetto alla disciplina sportiva praticata, ai fini di salvaguardare la salute degli atleti e dei cittadini che praticano l'attività sportiva anche non agonistica o amatoriale e la costante presenza di un numero adeguato di addetti all'uso dei dispositivi salvavita, debitamente formati;
- 15) Gli obblighi di cui al presente articolo sono richiamati negli atti autorizzativi allo svolgimento o, nei casi di SCIA nonché qualora l'attività non presupponga il rilascio di un provvedimento espresso, dichiarati dall'organizzatore su modello predisposto dall'Amministrazione Comunale sulla scorta degli schemi allegati al presente regolamento. La mancata produzione della dichiarazione non esime dal rispetto delle prescrizioni ivi contenute e dal detenere la documentazione richiesta nell'ambito della manifestazione per la sua esibizione ai fini dei controlli da parte della Polizia Locale e degli altri agenti di pubblica sicurezza;
- 16) L'organizzatore è sempre tenuto alla conoscenza del presente Regolamento e alla integrale applicazione degli obblighi ivi previsti anche in assenza di un loro esplicito richiamo negli atti autorizzativi o delle dichiarazioni di cui al precedente comma la cui mancata consegna rileva ai fini dell'attività di vigilanza in capo alla Polizia Locale e all'applicazione delle eventuali sanzioni di legge.

TITOLO III REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA PER LE SAGRE

art. 22 DEFINIZIONE DI SAGRA E FIERA

1) Si definiscono:

- *sagra (art. 16, comma 2, lettera g) L.R. n. 6/2010*: ogni manifestazione comunque denominata, che si svolge su suolo pubblico, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea in via esclusiva non configura una sagra;
- *fiera (art. 16, comma 2, lettera f) L.R. n. 6/2010*: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- *calendario regionale delle fiere e delle sagre (art. 16, comma 2, lettera h) L.R. n. 6/2010*: elenco approvato da ciascun Comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, come previsto al precedente art. 10.

art. 23 CONSULTAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

1) Sono subordinate al parere consultivo obbligatorio ma non vincolante della commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 19 della L.R. n. 6/2010, integrata con i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore della somministrazione:

- l'approvazione del presente Regolamento;
- le modifiche e le integrazioni all'elenco delle fiere e delle sagre inserite nel calendario regionale.

art. 24 PRESCRIZIONI E MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

1) *Dotazioni delle aree di svolgimento dell'attività*: Le aree di svolgimento di una sagra devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:

- servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
- aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

2) *Durata massima di svolgimento di una sagra e intervallo tra ciascuna*: La durata massima di svolgimento di una sagra è fissata in 4 (quattro) giorni consecutivi, con la possibilità di prolungare la stessa di ulteriori 3 (tre) giorni consecutivi, previa deliberazione della Giunta Comunale. Tra una manifestazione e la successiva, promossa dal medesimo soggetto, dovrà intercorrere un intervallo di almeno 15 giorni. Ciascun soggetto promotore potrà organizzare nel Comune di Seregno un massimo di n. 2 manifestazioni all'anno, ad eccezione degli enti istituzionali od organizzati dall'Ente.

3) *Orario massimo di svolgimento dell'attività*: Durante lo svolgimento di una sagra, andranno rispettate le seguenti disposizioni e se più restrittive quelle previste dal vigente Piano di Zonizzazione acustica o l'eventuale provvedimento di deroga acustica:

- attenuare il volume di altoparlanti o dell'orchestra dopo le ore 23,00 e di cessare l'attività alle ore 24,00;

4) L'Amministrazione Comunale, per eventi particolari o qualora ravvisi problemi di ordine, sicurezza e quiete pubblica, si riserva di modificare gli orari di cui sopra.

art. 25 CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE

- 1) Per poter essere inseriti nel calendario regionale delle fiere e delle sagre, gli organizzatori devono presentare al Comune apposita istanza come descritto al TITOLO II, CAPO II del presente regolamento. Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura stabilita negli articoli successivi.

art. 26 PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE

- 1) L'inserimento della sagra nel calendario regionale non annulla né sostituisce le singole procedure amministrative necessarie per lo svolgimento delle diverse attività previste nell'ambito della stessa;
- 2) Tali procedure dovranno essere espletate nei termini di legge e gli eventuali atti di assenso dovranno essere rilasciati prima dell'inizio dell'evento;
- 3) *Concessione di suolo pubblico*: per lo svolgimento della sagra su suolo pubblico è necessario l'ottenimento della relativa concessione;
- 4) *Attività di somministrazione di alimenti e bevande*: per la somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della sagra, il responsabile dovrà presentare apposita SCIA di somministrazione temporanea di alimenti e bevande. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle norme fiscali, amministrative ed igienicosanitarie. Per gli aspetti igienico-sanitari, il Comune, tramite il portale www.impresainungiorno.gov, trasmette immediatamente all'ATS la segnalazione certificata di inizio attività di somministrazione presentata;
- 5) *Attività soggette alla normativa di polizia amministrativa e pubblica sicurezza*: per lo svolgimento di altre iniziative, da svolgersi in contemporanea alla sagra, quali pubblici spettacoli, ecc., andrà presentata apposita istanza o SCIA ai fini dell'ottenimento della relativa autorizzazione ex artt. 68, 69, 80 del TULPS o documentazione relativa alla Safety e Security.

art. 27 COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E DEGLI AMBULANTI

- 1) Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso ad operatori ambulanti nonché alle singole attrazioni di spettacolo viaggiante, selezionati secondo criteri di evidenza pubblica, di vendere o di svolgere la loro attività durante la sagra. È altresì concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere o di somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza stradale. Tali possibilità, a carattere temporaneo, sono previste nell'area pubblica adiacente o limitrofa la sagra o nell'ambito della sagra stessa, su una superficie compresa entro il 15% di quella complessiva destinata alla manifestazione, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori;

art. 28 CONCESSIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEO

- 1) Agli operatori ambulanti e alle singole attrazioni di spettacolo viaggiante, individuati con procedura di evidenza pubblica, è rilasciata concessione temporanea del posteggio per la sola durata della sagra;
- 2) Le procedure di assegnazione delle concessioni temporanee sono svolte dal Comune, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, sulla base del numero dei posti temporanei, della loro dislocazione e della merceologia prevista;
- 3) Il bando per l'assegnazione dei posteggi temporanei è pubblicato con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di commercio su aree pubbliche nonché del vigente *“Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche”*.

art. 29 ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA

- 1) In ragione dei motivi di interesse pubblico e sicurezza, lo svolgimento delle sagre non è consentito nell'ambito delle aree di interdizione individuate all'interno della *“classe I aree particolarmente protette”* del vigente Piano di Zonizzazione acustica.

TITOLO IV REGOLAMENTAZIONE PER I FUOCHI DI ARTIFICIO E FALÒ

art. 30 FUOCHI DI ARTIFICIO, FALÒ, FUOCHI RITUALI

- 1) La manifestazione deve essere avviata e svolta nel rispetto delle disposizioni normative in materia ambientale emanate a livello nazionale e regionale;
- 2) Le manifestazioni che prevedono accensione di fuochi di artificio di qualunque genere, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, sono soggette alla licenza di polizia ex art. 57 del TULPS, il cui rilascio spetta al Sindaco in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 15 della Legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché al rispetto delle misure di Safety e Security, se prescritte dall'Ente in relazione alle caratteristiche dei luoghi e dei partecipanti, e di soccorso sanitario e presuppongono il possesso di polizza di responsabilità civile per lo svolgimento dell'attività;
- 3) Qualora le manifestazioni di cui presente articolo comportino lo svolgimento di pubblico spettacolo sono soggette alla licenza ex art. 68 del TULPS nonché agli adempimenti di cui all'art. 80 del medesimo regio decreto. Le autorizzazioni per lo sparo di fuochi artificiali e dei falò e per i fuochi rituali sono imprescindibilmente legate all'esigenza di evitare danni e pericoli alle persone, alle cose ed all'ambiente, pertanto, occorre che le stesse siano rilasciate previa verifica dell'idoneità dei luoghi individuati per lo svolgimento delle attività e nel caso di spettacoli pirotecnici previa acquisizione del parere da parte della Commissione tecnica di cui all'art. 49 del TULPS. L'idoneità dichiarata resta valida se nulla muta nella condizione dei luoghi o per nuove edificazioni, ecc. da attestare in occasione del rilascio della autorizzazione dal Servizio LLPP-Manutenzione e dallo Sportello Unico per l'Edilizia in aggiunta ai pareri previsti all'art. art. 18. Le manifestazioni possono aver luogo solo se le condizioni meteorologiche non siano avverse o comunque tali da pregiudicare che lo svolgimento delle stesse avvenga in modalità di assoluta sicurezza;
- 4) Per le manifestazioni di cui presente articolo è fatto obbligo all'organizzatore di prevedere la presenza di una squadra incaricata dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza composta da un adeguato numero di persone, mai inferiore a n. 2 idoneamente equipaggiate di risorse strumentali e tecniche nonché di un servizio di primo soccorso con la presenza di un numero idoneo di personale all'uopo incaricato. Sono inoltre previste le seguenti misure di sicurezza obbligatorie:
 - la viabilità di accesso al luogo di accensione dei fuochi dovrà essere tenuta sgombra da persone e cose, anche con l'individuazione di idonee aree di parcheggio per le auto di servizio al fine di consentire, in caso di necessità, l'operatività dei mezzi di soccorso;
 - il sito dovrà essere nella piena disponibilità dell'organizzatore e scelto in modo tale che possa essere facilmente raggiunto dai mezzi di soccorso per eventuali necessità connesse all'insorgere di un incendio e/o altre emergenze, attraverso strade e percorsi aventi le seguenti caratteristiche minime:
 - larghezza: 3,5 m;
 - altezza libera: 4 m;
 - raggio di svolta: 13 m;
 - pendenza: non superiore al 10 %;
 - resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4 m);
- 5) Le licenze per il falò e di fuochi rituali dovranno prevedere le seguenti prescrizioni se più restrittive rispetto a quelle nazionali e regionali e quelle ulteriori ex art. 9 del TULPS:
 - il luogo di svolgimento deve essere un'area libera di superficie piana e non delimitata su uno o più lati da edifici, alberi, altri ostacoli o manufatti come previsto al successivo punto. Per evitare la propagazione del fumo sulla sede stradale, la catasta lignea deve essere posta a distanza non inferiore a 50 metri da strade pubbliche o aperte al pubblico transito misurata dalla base della catasta stessa. Sono esclusi i campi con stoppie, erba, arbusti o altri vegetali, che possano incendiarsi dal contatto con il fuoco o dalla ricaduta di corpi incandescenti o faville;

- la catasta lignea dovrà essere collocata ad adeguata distanza dalle costruzioni edilizie, alberi, arbusti, altri ostacoli o manufatti contermini, in modo da non costituire pericolo per gli stessi una volta accesa, calcolata in conformità alle Norme tecniche di prevenzione incendi da professionista antincendio, nominato dal titolare della licenza, a garanzia della tutela della pubblica incolumità, dell'ambiente e di ogni altro interesse pubblico e mai inferiore a 20 metri;
 - la creazione di un'area di rispetto o fascia di sicurezza sgombra e interdetta al pubblico, delimitata da transenne, rivolta ad impedire gli effetti dannosi a cose e persone derivati dal calore da irraggiamento generato dal carico di incendio e dalla ricaduta di corpi incandescenti e/o faville portati dalle emissioni. L'ampiezza di tale fascia dovrà essere dimensionata in conformità alle Norme tecniche di prevenzione incendi da professionista antincendio, nominato dal titolare della licenza e mai inferiore a 10 metri calcolati dalla base della catasta lignea;
 - il fuoco non può essere acceso ad una distanza dal bosco inferiore a 100 metri;
 - il materiale da bruciare deve essere costituito da legna naturale, priva di trattamenti, vernici, ecc.; accatastata e mantenuta il più possibile secca e asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo;
 - il divieto di accensione con benzina, gas, olii e altri combustibili;
 - il divieto del ricorso a materiali combustibili di altra natura, segnatamente plastica e gomma;
 - indicare un'ora di spegnimento e prescrivere la estinzione dei fuochi con acqua e non per mera mancanza di alimentazione;
 - il divieto di accensione in presenza di vento.
- 6) Le licenze per spettacoli pirotecnici dovranno essere rilasciate in conformità alle circolari del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001, n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS del 20 maggio 2014, n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS del 13 luglio 2017 e possono prevedere prescrizioni ulteriori ex art. 9 del TULPS. Durante lo svolgimento della manifestazione dovrà essere richiesta in tempo utile, a cura dell'organizzatore, l'interruzione della circolazione sulle strade esistenti poste a una distanza di sicurezza dall'area di sparo inferiore rispetto a quella prevista dalla normativa e dalle disposizioni in materia, fermo restando possibili ulteriori valutazioni da parte del Comando di Polizia Locale;
- 7) Qualora l'esecuzione di talune manifestazioni con fuochi pirotecnici, di carattere storico e folcloristico e delle quali si vuole conservare e tramandare la tradizione, pongano valutazioni di particolare complessità, l'Autorità, che rilascia l'autorizzazione ex art. 57 del TULPS potrà preventivamente richiedere al pirotecnico abilitato un documento di valutazione del rischio connesso all'esecuzione dello spettacolo e delle misure adottate per la riduzione del rischio medesimo. Per le determinazioni finali, la stessa Autorità potrà avvalersi, del parere reso dalla commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti e l'autorizzazione rilasciata, ove ricorrano i presupposti per la deroga, dovrà comunque garantire un pari livello di tutela della pubblica incolumità, dell'ambiente e di ogni altro interesse pubblico;
- 8) Per i fuochi pirotecnici è fatto obbligo dell'osservanza di quanto previsto all' art. 7 in materia di inquinamento acustico;
- 9) Le attività di cui il presente articolo, se aventi influenza sul traffico aereo, sono soggette alle vigenti disposizioni in materia e all'eventuale autorizzazione degli Enti competenti.

TITOLO V NORME ORGANIZZATIVE

CAPO I FINALITÀ

art. 31 ISTITUZIONE DEL COMITATO PER LA SAFETY E SECURITY E DEL SERVIZIO EVENTI

- 1) Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche temporanee previste dal presente regolamento è preceduto da un'analisi coordinata e integrata tesa alla verifica del rispetto delle molteplici specifiche normative ad esse

affidenti (Safety e Security, polizia e pubblica sicurezza, ambientali, commerciali, patrimoniali, tecniche, ecc.) la cui competenza è in capo ai diversi Servizi dell'Ente nonché alla verifica specialistica delle condizioni di sicurezza da prevedere a cura dell'organizzatore. A tali finalità assolvono il Comitato Tecnico per la Safety&Security e il Servizio Polizia Amministrativa – Eventi, di seguito Servizio Eventi.

CAPO II SERVIZIO EVENTI

art. 32 ATTIVITÀ DEL SERVIZIO EVENTI

1) Il Servizio Eventi opera nell'ambito delle seguenti attività:

- a) cura l'istruttoria delle istanze di manifestazioni, della SCIA e delle comunicazioni previste dal presente regolamento; compie i controlli di completezza documentale; verifica il possesso dei requisiti soggettivi degli organizzatori. Ai fini istruttori contribuiscono:
 - le eventuali disposizioni impartite all'organizzatore per la limitazione o modifica della circolazione stradale;
 - i pareri e le dichiarazioni previsti dal presente regolamento;
 - il parere del Comitato Tecnico per la Safety e Security di cui all'art. 33;
 - nel caso di sagre, la graduatoria degli operatori di commercio ambulante e/o di spettacolo viaggiante di cui all'art. 28, formata dal Servizio Commercio;
- b) fornisce ai soggetti esterni organizzatori e agli uffici dell'Ente competenti nella progettazione e/o appalto, in collaborazione con la Polizia Locale a cui spetta l'attività di vigilanza e controllo, orientamento ed indicazioni sugli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e svolgimento di manifestazioni temporanee previste dal presente regolamento nonché, per tramite del competente servizio dell'Area LLPP, la documentazione aggiornata relativa all'immobile di proprietà dell'Ente utile a consentire l'elaborazione dei documenti a corredo dell'istanza, SCIA o comunicazione, tra cui quella elencata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ALLEGATO E – DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI IMMOBILI COMUNALI, qualora necessaria in relazione alle caratteristiche dell'attività;
- c) cura la formazione e la tenuta del calendario annuale delle manifestazioni e il caricamento sul portale regionale del calendario delle sagre e fiere;
- d) sottopone al Comitato Tecnico di cui all'art. 33, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza:
 - la comunicazione di manifestazione non soggette al TULPS, ad esclusione di quelle minori;
 - le istanze pervenute e le SCIA, con particolare riguardo ai locali di pubblico spettacolo all'aperto che presentino situazioni in cui le condizioni di affollamento, gli edifici, i manufatti e i varchi di accesso possano configurare le condizioni di spazio delimitato per lo stazionamento del pubblico tali da essere integralmente soggetti alla regola tecnica prevista dal D.M. 19 agosto 1996 s.m.i.;
- e) inoltra al Comando della Polizia Locale, per le attività di competenza, le istanze e le SCIA pervenute, rispettivamente assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del TULPS o all'art.141 co. 2 del REG TULPS nonché all'art. 7 del D.L. 201/2024;
- f) formula il provvedimento ex art. 68 del TULPS o il motivato diniego, attesta la formazione del silenzio assenso nei casi previsti all'art. 15, comma 4), formula la relazione conclusiva del procedimento in caso di SCIA o di singoli spettacoli viaggianti. Nei casi diversi dai precedenti attesta la positiva conclusione dell'attività istruttoria;
- g) trasmette all'organizzatore la licenza ex art. 68 del TULPS oppure l'attestazione della formazione del silenzio assenso ai sensi del DPR 26 aprile 1992, n. 300;
- h) trasmette la documentazione di cui alle precedenti lettere e ogni altro documento relativo alla pratica:
 - alla Polizia Locale per le attività di controllo, vigilanza e informativa nei confronti delle istituzioni statali preposte alla tutela della sicurezza e ordine pubblico, di quelle poste in capo alla Commissione Comunale di Vigilanza;

- ai diversi Servizi dell'Ente competenti al rilascio dell'occupazione di suolo pubblico o alla concessione d'uso di immobili comunali e a quelli a vario titolo interessati.

CAPO III COMITATO TECNICO PER LA SAFETY E SECURITY

art. 33 FUNZIONE DEL COMITATO TECNICO PER LA SAFETY E SECURITY

- 1) Il Comitato Tecnico dell'Ente per la Safety e Security, insediato presso il Comando della Polizia Locale, opera quale organo consultivo dell'Amministrazione per la valutazione e l'indicazione delle misure di sicurezza da adottare durante le manifestazioni pubbliche temporanee all'aperto e di quelle al chiuso il cui svolgimento possa influire sulle condizioni di sicurezza degli spazi aperti utilizzati, ai fini di adempiere agli obblighi posti in capo al Comune dalla Direttiva del Ministro dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018 (Circolare Piantedosi);
- 2) Al Comitato Tecnico dell'Ente per la Safety e Security è demandata quindi la valutazione e l'individuazione delle misure di Safety e Security che debbono essere previste dalla tipologia di evento, definendo le relative modalità applicative attraverso l'esame dell'insieme dei fattori oggettivi di contesto, su cui incidono, oltre al dato numerico dei partecipanti, anche concomitanti fattori contestuali, come, ad esempio, la particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento della manifestazione nonché la sua idoneità.

art. 34 ATTIVITÀ, COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PER LA SAFETY E SECURITY

- 1) Il Comitato Tecnico per la Safety e Security esprime parere tecnico precettivo e vincolante, indicando nello stesso le eventuali misure di sicurezza da adottarsi, in merito a:
 - a) la congruità, l'efficacia nonché la rispondenza alle normative di legge e alla regola tecnica, delle misure di Safety e Security, di stewarding e di soccorso sanitario previste nella documentazione presentata dagli organizzatori della manifestazione nonché nei relativi piani di sicurezza ed emergenza, previa valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, nonché la congruità della tabella prevista nella piattaforma di Regione Lombardia Gestione Assistenza Manifestazioni Eventi Sportivi (GAMES) presentata dall'organizzatore nonché di quella adottata dall'Ente per il calcolo del rischio, con espressione, nel caso, di indicazioni correttive anche di carattere strutturale e/o organizzativo nonché stabilendo una diversa capienza massima della manifestazione o l'eventuale previsione dell'adozione di misure di sicurezza passiva;
 - b) l'evidenza di condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, tali da comportare l'adozione di misure di Safety e Security, di stewarding o di soccorso sanitario o che modifichino o integrino quelle proposte dall'organizzatore e/o la presentazione di garanzie ulteriori o diverse rispetto a quanto previsto dal presente regolamento;
 - c) l'evidenza di condizioni di criticità delle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del TULPS o la cui istanza o SCIA è corredata della relazione tecnica prevista dall'art. 141.2 REG TULPS o dall'art.7 del D.L. 201/2024 tali da comportare e/o prevedere significativi accorgimenti in materia di misure di Safety e Security, di stewarding o di soccorso sanitario, integrativi degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili. La disposizione di cui sopra è applicata anche alle manifestazioni da svolgere al chiuso dal cui svolgimento derivi una affluenza di persone tale da determinare rischi per la pubblica incolumità nell'immediato intorno dell'immobile o nelle aree all'aperto adiacenti ai locali;
 - d) l'evidenza di caratteristiche delle manifestazioni svolte in contemporanea nel medesimo ambito o in ambiti contigui o nel raggio di 100 metri, tali richiedere la produzione di un'unica documentazione dimostrante le misure adottate in materia di Safety e Security, di stewarding, di soccorso sanitario, di prevenzione incendi, vigilanza antincendio ed evacuazione/esodo, di inquinamento acustico e luminoso, che dovranno complessivamente considerare i livelli di rischio e di emissione sonora o luminosa generato dalle distinte attività;

- e) l'evidenza di caratteristiche delle manifestazioni all'aperto in cui le condizioni di affollamento, gli edifici, i manufatti e i varchi di accesso possano configurare le condizioni di spazio delimitato per lo stazionamento del pubblico tali da essere integralmente soggette alla regola tecnica prevista dal D.M. 19 agosto 1996 s.m.i.;
- 2) Qualora durante i lavori del Comitato vengano in rilievo profili di Safety e Security di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il presidente del Comitato ne rende edotto il Sindaco, che informerà la Prefettura;
- 3) Il Comitato è composto dai seguenti dipendenti o loro sostituti:
- Comandante della Polizia Locale, che lo presiede;
 - Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale LLPP;
 - Responsabile Servizio Ambiente;
 - Responsabile Servizio Polizia Amministrativa - Eventi;
 - Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica;
 - dipendente dell'Ente addetto alla Protezione Civile Comunale.
- Ai lavori del Comitato possono assistere il Sindaco e i componenti della Giunta e vi può partecipare il Dirigente dell'Area di appartenenza del Servizio Eventi.
- 4) Ai lavori del Comitato possono essere presenti i Responsabili dei diversi Servizi dell'Ente in occasione delle manifestazioni promosse, patrocinate, appaltate dai rispettivi Servizi di appartenenza;
- 5) Il Comitato si avvale di un professionista specializzato in misure di Safety e Security, di stewarding, manifestazioni pubbliche, soccorso sanitario, prevenzione incendi, sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, sicurezza degli impianti elettrici, di riscaldamento, condizionamento, individuato dal Servizio Polizia Amministrativa – Eventi. Per specifiche manifestazioni ed eventi organizzati dai singoli Servizi dell'Ente, in assenza di appalto esterno, il consulente assume il ruolo di Responsabile della Sicurezza e delle Emergenze, su nomina del Servizio organizzatore, provvedendo altresì a stilare i rispettivi piani di sicurezza/evacuazione previsti dalla normativa nonché l'elaborazione della tabella prevista nella piattaforma di Regione Lombardia Gestione Assistenza Manifestazioni Eventi Sportivi (GAMES) nonché di quella adottata dall'Ente per il calcolo del rischio;
- 6) Al Comitato potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, e a discrezione del Presidente, uno o più esperti in elettrotecnica o altra disciplina tecnica, in relazione alla rilevanza delle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica;
- 7) Per l'espressione del parere il Comitato deve essere completo di tutti i membri. Le sedute sono riservate e alle stesse può essere presente, su invito, l'organizzatore, tranne nei momenti di valutazione e di redazione del verbale. I lavori della Commissione possono essere svolti in videoconferenza e sono verbalizzati a cura di un dipendente della Polizia Locale all'uopo individuato che svolge la funzione di segretario;
- 8) Il parere è espresso entro 10 (dieci) giorni di calendario dall'interpello decorsi i quali l'attività, per quanto di competenza del Comitato, può essere avviata. Il presidente del Comitato può fornire, a richiesta degli organizzatori, eventuali delucidazioni sul contenuto del parere;
- 9) Il Comitato entro 90 giorni dall'insediamento elabora una Tabella per il calcolo del livello di rischio da applicare sul territorio comunale in sostituzione di quella allegata alla DGR N° X/2453 del 07/10/2014 utilizzata nel periodo transitorio; la Tabella è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. Al Comitato è demandata l'elaborazione di indicazioni applicative e/o interpretative, sotto forma di linee guida, in materia di Safety e Security;
- 10) Al Comitato possono essere sottoposti direttamente dall'Amministrazione Comunale e dai singoli Servizi dell'Ente:
- istanze e/o comunicazioni di eventi e manifestazioni non disciplinati dal presente Regolamento per l'indicazione delle misure di sicurezza da adottare a cura dell'organizzatore;
 - il bando previsto all'art. 10, comma 1) ai fini dell'espressione di un parere preventivo circa l'idoneità, anche statica, delle aree di svolgimento, da rilasciare nei termini indicati al precedente comma CAPO I, corredato da eventuali indicazioni operative nonché, per i medesimi fini, la proposta di calendario annuale delle manifestazioni e sue modifiche;

- la compilazione e sottoscrizione della Tabella per il calcolo del livello di rischio per gli eventi organizzati dall'Ente;
- pareri sulla programmazione di eventi e manifestazioni temporanee anche non disciplinati dal presente Regolamento e sulle correlate misure di sicurezza da adottare nonché sul corretto inquadramento giuridico degli eventi connotati da una particolare complessità e/o compresenza di una pluralità di attività.

TITOLO VI SANZIONI AMMINISTRATIVE

art. 35 CONTROLLI E SANZIONI

- 1) Gli Ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente regolamento con particolare riguardo dell'avvenuto approntamento e mantenimento delle misure strutturali previste dalle licenze e dal piano di sicurezza/emergenza/evacuazione e in caso di violazioni irrogano le sanzioni stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia nonché procede alla eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del TULPS;
- 2) Gli Ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 36 MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DEROGHE

- 1) Le modifiche al presente regolamento per la parte relativa al TITOLO III debbono essere deliberate dal Consiglio comunale con le procedure di consultazione dallo stesso previste;
- 2) Le modifiche agli allegati al presente regolamento, qualora non comportino riflessi sui contenuti dell'articolo, sono adottate con determinazioni del Dirigente d'Area in ragione di eventuali esigenze tecnico-amministrative emerse nella fase di concreta applicazione del presente regolamento o nel caso di aggiornamenti normativi e resi disponibili sul sito internet dell'Ente;
- 3) I termini temporali stabiliti dal presente regolamento relativi alla presentazione delle istanze e delle comunicazioni possono ridursi nei casi di manifestazioni promosse o patrocinate dall'Ente salvo che la diminuzione non comporti un insufficiente grado di accuratezza dell'istruttoria per esse richiesta o il suo parziale svolgimento nonché il mancato rispetto di tempi procedurali tassativi previsti dalla normativa statale e regionale.

art. 37 NORME DI RINVIO

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopravvenuta.

art. 38 NORME INTEGRATIVE

- 1) Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano:
 - le disposizioni di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di esecuzione, del Regolamento locale di igiene, del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della CCV, le disposizioni ministeriali riguardanti la materia e le norme relative all'occupazione di suolo pubblico, le norme

superiori relative al commercio e alla somministrazione nonché, in quanto applicabili, quelle del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

- le disposizioni previste dalla L.R. n. 6/2010, dalla D.G.R. 02.08.2016 n. X/5519 e dalle discipline di settore relative alle specifiche attività ivi previste.

art. 39 ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.